

# LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Direz. e Redaz. Amministr.: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 ROMA - Telef. (06) 6544553/6512310/6512311  
ANNO I - DICEMBRE 1985 - N. 1      Autorizzazione Tribunale di Roma N. 369/85      Spedizione in Abbonamento Postale - Gruppo IV

Quadrimestrale 70%



AIDSI

Membro della Union of European Historic Houses Association

## Villa Pisani di Andrea Palladio, a Bagnolo di Lonigo (Vicenza)

Nella storia della Repubblica Marinara di Venezia, il movimento verso l'entroterra che prelude alla colonizzazione del Veneto cominciò a manifestarsi nel Trecento. Nel Cinquecento il gusto di vivere in campagna è definitivamente acquisito: grandiosi edifici sorgevano nella pianura, sulla terra ridotta a coltura. Andrea Palladio fu tra i primi a costruire sui fianchi delle colline e sulle rive dei fiumi ville miracolose, che si sposano con la natura dei luoghi pur portando al massimo splendore uno stile ispirato all'architettura classica. La sua villa-tempio, dalle vaste gradinate e dal pronao aperto ad abbracciare la natura e ad accogliere la morbida luce del cielo veneto, doveva rispondere anche a esigenze di prestigio e affermare il possesso sui beni della terra; senza trascurare i problemi pratici della vita in campagna. Accanto alla casa dei proprietari, Andrea Palladio costruiva le scuderie, i granai, le abitazioni del fattore e dei servi. Le cucine si trovavano al piano terreno, generalmente molto basso, sotto le grandi e fastose sale per i ricevimenti. Le barchesse, cioè gli edifici ad uso prevalentemente rurale, avevano quasi sempre uno sviluppo e un'importanza non inferiori a quelli dell'edificio principale. Ancora oggi, parecchie ville palladiane si possono ammirare come stupefacenti apparizioni in fondo a un viale, in cima a una collina o riflesse nell'acqua di un canale. Così la villa Pisani, ora Pisani-Ferri, a Bagnolo di Lonigo, che si affacciava direttamente sul corso del piccolo fiume Guà, come si vede anche in una litografia di Marco Moro della metà dell'800.

La costruzione di villa Pisani fu iniziata nel 1544 e ne resta testimonianza nei «Quattro libri dell'architettura» di Andrea Palladio: «La fabbrica, che segue è in Bagnolo luogo due miglia lontano da Lonigo Castello del Vicentino, ed è dei Magnifici Signori Conti Vittore, Marco e Daniele fratelli de' Pisani. Dall'una, e l'altra parte del cortile vi sono le stalle, le cantine, i granari, e simili altri luoghi per l'uso della villa. Le colonne dei portici sono di ordine dorico».

Insieme con villa Emo di Capodilista di Fanzolo, la villa Pisani-Ferri è la sola palladiana rimasta sempre di proprietà della stessa famiglia, sia pure per eredità femminile. Le fondamenta e alcune pietre dei muri, ispezionati recentemente, dimostrerebbero che la costruzione fu eretta dal Palladio sulle rovine del castello della famiglia veronese dei Nogarola, espropriato dalla Repubblica di Venezia dopo i fatti della Lega di Cambray (ne resta traccia negli atti pubblici anche con il nome di Ca' Brusada). La villa doveva servire a ben rappresentare la nuova potenza agricola della famiglia Pisani, con i due monumentali ingressi (sul fiume con gli archi, con il loggiato e con i terminali absidati, e verso la campagna con la scalinata e con i pilastri di bugnato) e con il grandissimo salone a crociera affrescato dalla scuola di Bernardino India. Il fronte sulla campagna sottolineava l'idea del feudo, mentre nel grande salone si poteva anche amministrare agevolmente la giustizia nei confronti dei contadini, che all'epoca era-

no ancora sottoposti al vincolo della «corvée», cioè a lavorare per due giorni alla settimana gratis per il padrone. Le grandi finestre servivano invece, come in tutta l'opera del Palladio, per ammirare la natura.

Molte volte rimaneggiata, la villa ha subito qualche degrado, dovuto anche alle vicende belliche. I restauri conservativi, voluti dalla proprietaria attuati con la consulenza e l'approvazione del Centro Internazionale di Studi e di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, hanno già liberato la loggia dalle molte sovrastrutture accumulate nel tempo, aperta la finestra termale sul fronte di campagna, svuotato le cantine e ripristinato il disegno originale ovunque fosse possibile rintracciarlo nelle strutture stesse o nei documenti.

La villa si può visitare anche con il tour organizzato dalla Contessa Maria Pia Ferri, in partenza dal piazzale Roma di Venezia, che comprende visite alla Rotonda, alla Pojana e alla Malcontenta (041/85343, 0444/831104, 049/656339).

### Inizio Restauri 1976

Piano del completo restauro presentato per approvazione alla Soprintendenza di Verona con la richiesta di esecuzione a stralci e la conseguente possibilità di ottenere rimborsi a fondo perduto del 20 - 30 o 40% dal Ministero dei Beni Culturali su ogni gruppo di lavori eseguiti.

La possibilità di rimborso è stata concessa per la volontà manifestata dai proprietari di reinvestire i contributi nel proseguimento del restauro.

#### 1° Gruppo lavori:



- a) Risistemazione del tetto, sostituzione di travi, di cui il più danneggiato comprimeva la crociera del salone;
- b) Riapertura e rifacimento di 18 finestre del piano nobile e della finestra termale sulla facciata ovest;
- c) Demolizione di mura e riapertura della loggia con rifacimento della volta a botte e del pavimento in pietra della loggia e della sala attigua.

#### 2° Gruppo lavori:

Rifacimento di tutti gli intonaci a grassello del piano nobile.

Per gli altri lavori si intende proseguire con eguale metodo di collaborazione col Ministero, tenendo presente che fra l'inizio dei lavori e il rimborso sono intercorsi tre anni.

Un aiuto per altri lavori, la sistemazione dei livelli esterni e interni del seminterrato, nonché il drenaggio con rifacimento della soletta in cemento, è stato ottenuto con la concessione di un mutuo a interesse agevolato tramite Ente Ville Venete — ora Ente Regionale Ville Venete — e così pure il fissaggio degli affreschi del salone finanziato dallo stesso Ente a fondo perduto.



**1 AI SOCI**

- 2** Maresti Massimo  
**La farfalla imbalsamata**  
*Intervista con Rosario Assunto*

**SPECIALE CONDONO**

- 3** Niccolò Pasolini dall'Onda  
**A proposito del condono**
- 4** Aldo Pezzana  
**Edifici Vincolati**
- 5** Eugenio Picozza  
**Il condono edilizio e gli immobili vincolati ex lege 1089/1939**
- 7** Giovanni Battista Gramatica  
**Sanzioni Penali**

**INTERVENTI**

- 8** Leopoldo Mazzetti  
**Furti di opere d'arte**
- 10** Pier Fausto Bagatti Valsecchi  
**Proposte per un rapporto sulla conservazione dei beni culturali di interesse storico-artistico**
- 12** Augusta Pozzi Serafini  
**Il giardino come labirinto della storia**

**ATTIVITÀ**

- 14** Pubblicazione elenchi edifici vincolati
- 15** Il congresso a Villa Manin
- 17** DDL 1580. Ordinamento della finanza locale
- 18** La legge 818 e le Dimore Storiche
- 20** Dalle Sezioni

**NOTIZIARIO GIURIDICO**

- 21** Circolare 16 ottobre 1985 n. 3786 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali "La legge 28 febbraio 1985 n. 47" e le sanzioni in essa previste
- 24** Legge 8 agosto 1985 n. 431  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- 27** Successioni. Offerta di beni di interesse culturale.  
Risoluzione della Direzione generale tasse n. 281504 dell'8 marzo 1985
- 28** Successioni ed INVIM - Legge 13 luglio 1985 n. 335 - Sentenza TAR di Napoli

*Ai Soci*

*In un momento così importante e difficile per l'intero settore dei Beni Culturali, mentre le leggi sul condono edilizio e sulla prevenzione incendi creano delicati e complessi problemi per tutti i proprietari di edifici vincolati e, mentre il Governo propone al Parlamento la nuova tassa comunale sui servizi, ed il Parlamento porta avanti l'esame della nuova legge di tutela, giunge ai soci un "bollettino" trasformato, sempre più "rivista", non solo dal punto di vista estetico-formale, ma soprattutto per la qualità e quantità dei contributi, anche esterni, che vi confluiscono.*

*Abbiamo considerato essenziale presentare una nuova immagine dell'Associazione in un momento non solo particolarmente cruciale per i beni culturali e per noi, ma anche caratterizzato dalla nostra crescita e dalla maggiore conoscenza dell'esistenza, delle finalità, delle attività dell'ADSI.*

*L'impiego di energie per realizzare i nostri impegni non è stato lieve ma dovrà proseguire: con la regolarità di pubblicazione di questa rivista; con l'ottenere, attraverso le nostre attività fatte conoscere da LE DIMORE STORICHE, una sempre maggiore influenza e prestigio per la voce dell'Associazione; con il nostro ingresso infine anche negli altri mezzi di comunicazione, per trasformare le legittime aspirazioni dei proprietari di beni culturali in giuste esigenze dell'opinione pubblica.*

*L'ADSI è una struttura che svolge un ruolo divenuto ormai sostanziale nella tutela del patrimonio storico-artistico del nostro Paese: si tratta di un risultato di primaria importanza conseguito attraverso l'intenso lavoro di tutti questi anni la cui eco si può ritrovare anche nelle pagine che sono sotto gli occhi dei nostri lettori.*

*Gian Giacomo di Thiene*

# La farfalla imbalsamata

di Maresti Massimo

*Rosario Assunto, già professore di estetica all'Università di Urbino e alla Sapienza di Roma, autore di molti libri quali "L'antichità come futuro", "Stagioni e ragioni nell'estetica del settecento", "Il paesaggio e l'estetica", "Libertà e fondazione estetica". È uno dei preziosi mecenati dello spirito capace di trasmettere cultura non contemplata, ma estratta da persone cose eventi con l'essenzialità di un atto di vita vissuto, necessario alla narrazione dell'essere-uomo, della sua storia.*

**Professore Assunto, si parla tanto di restauro e conservazione. Una differenza questa che porta a dare priorità alla conservazione. Ma quale è la strada da seguire per una giusta conservazione?**

Negli ultimi anni il problema si è impostato in modo alternativo: tra distruzione o imbalsamazione. O si distrugge l'antico o lo si tiene come le farfalle imbalsamate appese ad uno spillo. Concettualmente il bene culturale deve essere vivo, in quanto vissuto. È il caso delle farfalle che sono oggettivamente belle quando volano libere e se sotto vetro rimangono belle solo per l'entomologo. È il caso del canto gregoriano nato per le funzioni nelle cattedrali gotiche e romaniche che ad un certo punto — cosa che fece protestare anche un ateo come Proust — venne sciolto da questo vincolo per essere sommariamente usato come concerto, come musica in senso lato. È questa la morte di un bene culturale: scompaginare la materia e la sua plasticità dal vigore dello spirito che è in essa, dalla storia di cui è impregnata, dal messaggio che ci trasmette. Ed ecco che attraverso ciò che "non" dovremmo fare si delinea quello che possiamo fare.

**In quale maniera un bene culturale può conservare il passato nel mondo odierno?**

Un palazzo è nato per essere abitazione, per essere vivo. Vivere significa cambiamento, purché naturalmente non si alteri l'entità del bene. Non capisco perché un privato possa rischiare l'incriminazione per volere fare un bagno nella sua dimora storica. Se non disturba il contesto di un salone, ma viene collocato in un qualsiasi angolo secondario di cui ogni vecchio palaz-

zo è pieno, un bagno può solo servire a fare vivere meglio gli ospiti della dimora. Ritorniamo al concetto inscindibile di bene culturale-persona. Non possiamo dimenticarci che una dimora può vivere facendo vivere bene i suoi abitanti e non creandogli problemi fuori tempo, che alla lunga svuoterebbero la stessa dimora.

**... Ritorniamo alla farfalla imbalsamata**

Finiamo all'imbalsamazione "museale", o peggio ancora alla burocratizzazione. È il destino di troppi palazzi storici ospitare banche e musei. Di giorno sono spersonalizzati. La sera sono morti. Paragonabili alla solitudine di certe tette e bellissime piazze di De Chirico: lo stesso vuoto, la stessa spettralità. È un

duro destino che sembra colpire anche il vecchio centro storico, sempre più svuotato della antica genuinità. Le boutiques hanno preso il sopravvento. È una meccanica catena di montaggio dove si tenta di sopprimere la fantasia. E proprio perché meccanica possiamo fermarla. **In che modo?**


Non perdendo la nostra identità storica ed estetica. Conservare è anche un problema di ordinaria manutenzione. Conservare attraverso una ordinaria manutenzione significa tutelare la dimora storica da quell'estrema violenza che spesso è il restauro moderno, ultimo rimedio che a volte fa perdere l'originaria verità. Spesso il restauro moderno è una sorta di scenario di cartapesta per recite teatrali. È una innovazione totale o quasi. Mentre dovrebbe solo ripulire l'antica memoria del bene.

**Ma conservare attraverso la manutenzione ordinaria implica una continua spesa.**

Infatti è questo il solito punto cruciale. Lo stato dovrebbe intervenire in modo più preciso. Occorrerebbe garantire al proprietario di dimore storiche, i cui costi di manutenzione sono notoriamente molto elevati, un reddito adeguato fuori equo canone. Credo sia stato proprio l'equo canone a determinare la condanna a morte del patrimonio monumentale, la calata barbarica degli uffici.

Si tratta ora di conciliare le esigenze di chi possiede, spesso ex ricchi oberati da grosse spese di manutenzione e da problemi di inabilità, mediante normative flessibili che serenamente facciano vivere non solo i palazzi, ma l'ambiente storico circostante, il piccolo commercio artigiano.

Sono i segni tangibili della memoria, la patina del tempo. È la ricerca della farfalla in libertà.



OR SAN MICHELE, VIA DEI CALZAIUOLI;  
A. DI CAMBIO, 1290 - 1380

# A proposito del condono

di Niccolò Pasolini dall'Onda

Anche se un po' allontanata nel tempo, la scadenza del termine utile per il condono edilizio resta un traguardo di primaria importanza per i proprietari di dimore storiche, relativamente al problema del se ed in quali termini richiederlo.

È quindi con piacere che presentiamo ai nostri soci, insieme al già noto parere del prof. Pezzana, un parere del prof. Eugenio Picozza dell'Università di Sassari, che riguarda alcune questioni essenziali che la legge stessa pone. Anche se non completo di risposte a tutti i problemi aperti, il che non sarebbe possibile in questa sede e fondamentalmente destinato ad esperti del ramo, esso ci pare di grande incisività, nonché di grande importanza per la sua autorevole provenienza; talché esso dovrebbe riuscire assai utile ai nostri soci e ai loro consulenti legali.


Nella materia sanzionatoria penale esso si trova in apparente disaccordo con le conclusioni dell'avv. Giovanni Gramatica, il cui chiaro e lineare parere anche pubblichiamo.

Infatti, il primo, sostenendo che la omessa richiesta di condono non costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 20 della Legge 28-11-1985 n. 47, si attiene ad una stretta interpretazione e applicazione del dettato costituzionale, mentre il secondo, prevedendo la comminazione di una ammenda abbastanza tenue, riducibile poi per effetto dell'oblazione volontaria, si attiene alla interpretazione meno favorevole della norma nei confronti di chi ometta tale richiesta.

In realtà il primo non sconfessa il secondo, e non fa che premettere al procedimento penale una preclusione dovuta ad un motivo di illegittimità costituzionale.

Gli atteggiamenti delle Soprintendenze a proposito dell'applicazione della legge in esame sono assai diversi l'uno dall'altro e le interpretazioni della stessa sono assai varie, alcune attenendosi (almeno nelle dichiarazioni programmatiche) ad una estrema rigidità e parsimonia nel dichiarare la compatibilità di interventi abusivi con la tutela degli edifici vincolati, altre dichiarandosi propense nella loro discrezionalità ad una maggiore comprensione ed elasticità nell'ammettere la sanatoria.

Alla luce di queste considerazioni non possiamo che confermare quanto già detto dal prof. Pezzana nel suo parere, e cioè che in materia di condono ci si debba regolare caso per caso, secondo quello che è l'entità e il tipo dell'intervento da condonare, in relazione alla situazione locale e al prevedibile atteggiamento delle autorità.



PALAZZO DELLA RAGIONE (BASILICA), VICENZA, 1546

# Edifici vincolati

di Aldo Pezzana

Per quanto concerne l'applicazione del condono agli abusi edilizi commessi in edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, ritengo di dover fare riferimento alla circolare n. 3357/25 del Ministero dei Lavori Pubblici, firmata personalmente dal ministro Nicolazzi, nella quale sono chiariti i vari problemi interpretativi posti dalle norme legislative sul "condono edilizio" (legge 28 febbraio 1985, n. 47; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legge 22 luglio 1985, n. 356).

Il testo integrale della circolare è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 4 agosto 1985.

Per quanto in particolare riguarda gli immobili d'interesse storico-artistico, la circolare testualmente dispone:

"Le opere realizzate su immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 sono di sanabilità condizionata, poiché la loro esclusione dalla sanatoria si verifica soltanto nell'ipotesi in cui siano incompatibili con la tutela prevista dalla menzionata legge.

Tale valutazione non può che competere all'autorità, come individuata ai sensi dell'art. 32, il cui parere negativo — sempre in analogia con quanto previsto in quest'ultimo articolo — sarà vincolante ai fini della sanatoria.

Non si ritiene invece possibile anche l'applicazione in via estensiva della speciale disciplina del silenzio-rifiuto e pertanto nei casi di omissione dovrà farsi luogo ai principi generali dell'istituto (domanda più diffida).

Pertanto, il giudizio d'insanabilità non può competere al Comune, ma, come per le opere di cui al primo comma dell'art. 32, è di spettanza dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; il Comune (o l'interessato) dovrà, pertanto, chiedere il parere previsto dalla disposizione ora menzionata.

In base a queste disposizioni, il proprietario d'immobile vincolato, il quale (od i cui danti causa) abbiano compiuto

opere edilizie abusive può seguire due vie:

a) presentare domanda al Comune, il quale, accertato che l'immobile è soggetto a vincolo, richiede il parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e poi provvede in conformità al parere stesso;

b) richiedere egli stesso il parere della Soprintendenza e presentare domanda al Comune, allegando ad essa o il parere favorevole già ottenuto, o copia della domanda; anche in questo caso il Comune si attiene a quanto è stato o sarà deciso dalla Soprintendenza.

Dato che il "parere", espresso o tacito, della Soprintendenza è in effetti un vero e proprio provvedimento, dal quale dipende se il condono può o no essere accordato, il medesimo è impugnabile (nel termine di 60 giorni) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, contro la cui sentenza è dato appello al Consiglio di Stato.

Circa la formazione del parere negativo, l'art. 32 della legge (che riguarda le opere su aree sottoposte a vincolo) prevede che, se l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non provveda entro 180 giorni dalla richiesta del parere, si forma automaticamente il silenzio-rifiuto, impugnabile in sede giurisdizionale. La circolare ritiene (con una soluzione peraltro opinabile) che questa norma, costituendo una deroga ai principi generali del diritto amministrativo non sia applicabile alle opere in immobili vincolati (materia regolata dall'art.


33, il quale non richiama il disposto dell'art. 32 sul silenzio-rifiuto). Pertanto per avere un provvedimento negativo impugnabile si dovrà seguire la procedura generale (domanda e diffida a provvedere); per essa, allo scopo di non incorrere in errori che porterebbero alla inammissibilità del ricorso, è indispensabile avvalersi dell'assistenza di un avvocato che abbia esperienza di giustizia amministrativa.

Sul contenuto del parere della Soprintendenza richiamiamo anzitutto quanto è detto nella circolare a proposito dell'art. 32 (ma si tratta di affermazione chiaramente valida anche per l'ipotesi di cui all'art. 33): "esso (e cioè il parere) è elemento importante nel procedimento di sanatoria, perché condiziona (...) la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di concessione in sanatoria; e, pertanto, sarà opportuno che le competenti amministrazioni provvedano tempestivamente, anche perché il silenzio-rifiuto immotivato originerebbe un contenzioso, che vedrebbe l'amministrazione soccombente".

A nostro avviso, la Soprintendenza dovrà dare parere favorevole in tutti i casi nei quali si tratti di opere per le quali sarebbe stato possibile concedere l'autorizzazione, ove questa fosse stata tempestivamente richiesta.

Negli altri casi, e cioè di opere contrastanti con le finalità d'interesse pubblico perseguite con il vincolo, il parere non potrà essere che negativo; non solo, ma la Soprintendenza, per adempiere ai propri obblighi di legge, dovrà disporre la demolizione delle opere abusive o le penalità previste quando il ripristino sia materialmente impossibile.

Riteniamo che, in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero per i Beni Culturali, le considerazioni che precedono sono le sole cose sicure che si possano dire ai Soci dell'A.D.S.I. in tema di condono per opere realizzate negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico.



# Il condono edilizio e gli immobili vincolati ex lege 1089/1939.

di Eugenio Picozza\*

Prima di affrontare la problematica specifica posta dalla legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, con specifico riguardo agli immobili vincolati ex lege 1089, è necessario fare alcune puntualizzazioni onde ricondurre tale anomala legge nel quadro dei principi generali del diritto, ed in particolare del diritto amministrativo.

1) La mancata presentazione della domanda di sanatoria non è un reato: manca infatti la descrizione sia della c.d. fattispecie incriminatrice, sia la tassativa previsione della corrispondente pena (arg. ex. art. 25 Costituzione).

2) Essa comporta l'applicazione delle sanzioni (amministrative) di cui al capo I della legge, nel solo caso di immobili abusivi o costruiti in difformità totale dal titolo abilitativo). Tuttavia, secondo un principio generale del diritto (art. 12 preleggi al codice civile) la qualificazione di un fatto come illecito amministrativo deve essere compiuta tenendo presente la normativa vigente al momento in cui detto illecito fu commesso.

Pertanto, con riferimento alla legge, l'accertamento dell'abuso o della difformità totale va compiuto avendo come parametro: l'art. 31 della legge urbanistica, fondamentale per le opere realizzate entro il 1 settembre 1967; l'art. 10 della legge 765/67 che ha modificato l'originario art. 31 della legge 1150/1942 sopradescritta; l'art. 1 e 4 della legge 10/77 per le opere realizzate dopo il 28.1.77.

Solo se, in base a tali norme, l'opera realizzata assume la consistenza di abuso totale o di difformità totale dal titolo abilitativo, possono essere applicate le nuove sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 47, salvo restando il problema di costituzionalità inerente alla ratio di colpire illeciti passati con nuove sanzioni.

3) In caso di difformità parziali dal titolo abilitativo, continuano ad applicarsi le precedenti sanzioni, sempre in base al principio "tempus regit actum".

4) Per quanto riguarda le nuove sanzioni civili (nullità degli atti di trasferimento di immobili o loro parti abusivamente realizzati), la nullità opera di diritto (a prescindere dall'atto notarile di trasferimento), solo nelle ipotesi in cui l'immobile o sua parte oggetto del relativo contratto, sia da considerarsi abusivo secondo la qualificazione dell'illecito operata secondo la normativa vigente nell'epoca in cui detto abuso fu commesso.

5) La richiesta di condono edilizio, che non è obbligatoria, ma rientra nella disponibilità dell'interessato ai sensi dell'art. 31 della legge 47 1° comma, comporta una valutazione dei benefici e dei

rischi connessi a tale procedura.

È vero che essa comporta l'estinzione dei reati commessi, ma va accertato se il reato si è o meno prescritto.


Se la sanatoria non viene concessa, si applicano le nuove sanzioni di cui al capo I, con specifico riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 32 e 33, per quanto concerne gli immobili vincolati.

In tali casi la sanatoria non ha carattere di atto dovuto, ma è subordinata al potere discrezionale tecnico e di opportunità delle autorità istituzionalmente competenti alla tutela del vincolo (con riferimento alla legge 1089/1939, le locali Soprintendenze).

6) La legge 47 prevede all'art. 13 una limitata possibilità di ottenere la sanatoria anche in futuro, quando l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Ciò premesso, la legge sul condono prescrive all'art. 33 comma 2° che "sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1.6.1939 n. 1089 e che non siano compatibili con la tutela medesima".

La norma forma combinato disposto (cioè deve essere interpretata unitamente) con l'articolo 32 comma primo: "Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora il parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. L'ambito di applicazione di tali norme è stato



SIENA: PALAZZO TOLOMEI.  
1205 - 1267

\* Professore associato di diritto amministrativo nell'Università di Sassari, avvocato amministrativista in Roma.

## Speciale Condono

illustrato in linea generale dalla c.d. Circolare Nicolazzi del 30 luglio 1985, prot. 3357/25, pubblicata nella G.U. dell'otto agosto 1985; e per gli immobili oggetto di tutela ex lege 1089/1939, dalla circolare del Ministro dei Beni Culturali, del 21 ottobre 1985 pubblicata nella G.U. n. 250.

Può anche essere utile la lettura della circolare dello stesso Ministro in data 31/8/1985 n. 8 sulla applicazione della legge 431/85 (c.d. legge Galasso).

Non sono d'accordo (ma si tratta di una tesi a titolo personale) né con la metodologia seguita da tali circolari, né con i risultati interpretativi della legge cui le medesime sono pervenute.

La legge 47, all'art. 32 comma 2), prescrive un parametro certo per la valutazione delle Soprintendenze, e cioè l'accertamento della non compatibilità dell'intervento con la tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, inerente alle cose di interesse storico e artistico.

Ora né la circolare Nicolazzi, né quella del Ministro dei Beni culturali, contengono indirizzi o esemplificazioni convincenti su questo delicato problema.

La prima, al punto 4.1, ritiene che anche quando il vincolo è intervenuto dopo la realizzazione dell'opera abusiva sia necessario chiedere il parere, che sarà rilasciato tenendo conto della esistenza del vincolo in parola. "Si tratta infatti di opere che in precedenza — mancando della concessione o essendo state realizzate in difformità da questa — non avevano giuridica esistenza; e, pertanto, in occasione della richiesta di concessione in sanatoria, debbono essere valutate secondo la normativa vigente al momento del relativo rilascio".

A mio avviso, invece, occorre distinguere tra disciplina urbanistica e le c.d. tutele parallele (legge 1089 e 1497 del 1939).

Pertanto, mentre la soluzione interpretativa è ineccepibile dal punto di vista urbanistico-edilizio, in quanto anche prima della legge sul condono, la sanatoria era ammessa solo nel caso che l'intervento illecito fosse conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo a sanatoria, — viceversa il criterio seguito dalla legge del 1939 n. 1089 è alquanto diverso.

Prescrive infatti l'art. 11 della legge al comma 1°:

"Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazio-

ne del Ministero oggi per i Beni Ambientali e Culturali".

A sua volta prescrive l'art. 12 comma 1: "Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge".

Disposizioni simili sono contenute nei successivi artt. 15, 18, che è di particolare importanza con riferimento alla fattispecie in oggetto: "I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione".

"La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 3 e 5".

Applicando i principi sottesi a tale normativa ne deriva che il momento di imposizione del vincolo è indispensabile ai fini della qualificazione dell'illecito, a meno che non si versi nelle ipotesi in cui la protezione della cosa di interesse storico o artistico sia indipendente dal procedimento della notificazione dichiarativa di imposizione del vincolo stesso.

In conclusione pertanto l'inserzione del nullaosta della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione a sanatoria, si giustifica per le opere realizzate prima della imposizione del vincolo di cui alla legge 1089/1939, per i soli casi in cui accanto all'illecito urbanistico-edilizio, si sia all'epoca consumato anche un illecito con riferimento alla legge 1939 o comunque in cui la Soprintendenza avrebbe avuto già allora titolo per intervenire.

In secondo luogo il Ministero avrebbe potuto dettare criteri anche se generali, più puntuali, circa il modo di accertare la compatibilità dell'intervento con l'interesse pubblico tutelato dalla legge del 1939, tenendo presente d'altra parte che — in base al costante orientamento della giurisprudenza, anche gli atti di discrezionalità tecnica sono sindacabili sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, e del comportamento contraddittorio.

Ad esempio avrebbe potuto segnalare, nelle ipotesi di difformità parziale dal titolo autorizzativo, che l'intervento non autorizzato, non era idoneo a ledere l'interesse pubblico tutelato, ma anzi un diverso opinamento della Soprintendenza potrebbe essere ora censurabile sotto l'aspetto logico-giuridico per difetto di ragionevolezza.

Un'altra precisazione molto opportuna sarebbe stata (e sarebbe tuttora) quella inerente al campo di applicazione del c.d. minicondono (artt. 26 e 48 della legge 47).

Infatti mentre l'art. 26 è categorico nell'escludere la agevolazione nascente dalla nuova disciplina, per gli immobili vincolati ex lege 1089 e 1497, l'art. 48, richiama solo la definizione del concetto di opera interna ma non l'esistenza dei suddetti vincoli.

Si comprende del resto la diversità di ratio, in quanto per il futuro la legge 47 prevede che:

— anche in caso di nuova costruzione le variazioni che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, vengono considerate variazioni essenziali qualora eseguite su immobili comunque vincolati (art. 8 comma 3);

— gli artt. 9 (interventi di ristrutturazione edilizia) e 10 (opere eseguite senza autorizzazione) fanno salvo quanto disposto dal successivo art. 26 che ovviamente non può essere interpretato per la sola parte positiva agli interessati, ma anche per le limitazioni che contiene;

— l'art. 15 (varianti in corso d'opera) non si applica proprio agli immobili vincolati in base alle leggi del 1939 n. 1089 e n. 1497.

Per cui non è ammessa l'approvazione a sanatoria di dette varianti, pur quando esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime.

Per concludere, le tesi esposte con il presente intervento, che si ribadisce, sono strettamente personali, anche se in alcune fattispecie coincidono con quelle espresse dai più autorevoli commentatori della legge, vogliono rappresentare un contributo, come affermavo in premessa, per ricondurre, anche se faticosamente, la legge sul condono edilizio a principi generali del diritto e del diritto amministrativo in specie, nella speranza che la filosofia dei condoni e le immense sperequazioni in esse comprensenti non divengano espressione di un indirizzo politico consolidato; e che d'altra parte il formalismo giuridico non prenda nuovamente il sopravvento sui principi di effettività e di equità, parafrasando l'antico brocardo giuridico:

"summum jus, summa iniuria".

# Sanzioni penali

di Giovanni Battista Gramatica

Prendendo in esame la recente legge sul "condono edilizio" vogliamo soffermare la nostra attenzione sui beni immobili di interesse artistico e storico, sottoposti al vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089.

L'art. 31 della legge 47/1985, stabilisce che i proprietari di costruzioni e di altre opere abusive, costruite entro il 1 ottobre 1983 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

La domanda, dopo le recenti proroghe, dovrà essere presentata entro il 31 marzo 1986.

Tuttavia il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere sottoposte al vincolo (art. 32 della legge) è subordinato al parere favorevole della amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Per i beni di interesse artistico e storico l'autorizzazione dovrà essere data dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici, che ha sede nel capoluogo della regione.

In realtà la sanatoria è esclusa (art. 33) per le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1 giugno 1939 n. 1089, a meno che esse "non siano compatibili con la tutela medesima".

Tale giudizio sulla compatibilità con le norme vincolistiche dovrà essere espresso dalla Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla domanda.

Pertanto le opere eseguite sui beni vincolati sono di "sanabilità condizionata", come viene anche precisato nella circolare del 30 luglio 1985, n. 3357/25, del Ministro dei Lavori Pubblici, Nicolazzi.

Contro la mancata concessione del parere favorevole della Soprintendenza, il proprietario potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). In tale caso l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa, ma il Presidente del TAR deve fissare l'udienza in una data compresa entro il terzo mese della presentazione del ricorso (art. 22).

Qualora la Soprintendenza non dia il parere favorevole e le opere siano considerate non suscettibili di sanatoria, in base all'art. 23 della legge citata si ap-

plicano le disposizioni del capo I. Le medesime sanzioni sono previste (art. 40) per i proprietari che non presentino la domanda di condono.

Tralasciamo le conseguenze di carattere civile e soffermiamoci solo sulle sanzioni penali.

La legge 47/1985 inasprisce le sanzioni penali già previste dalle precedenti leggi urbanistiche (legge 17-8-1942 n. 1150 e legge 28-1-1977 n. 10).

Occorre premettere che l'art. 39 stabilisce che il pagamento dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38.

Questa norma è di difficile interpretazione considerando che tutti i reati previsti dall'art. 20 della legge 47/1985 e dalle altre leggi ivi menzionate sono contravvenzioni e non delitti, essendo puniti con l'arresto e con l'ammenda.

Quindi parrebbe che il pagamento dell'oblazione estingua anche il reato di aver effettuato opere in violazione delle norme vincolistiche (1089/1939).

A parte questa importante considerazione, vogliamo comunque riportarci all'art. 20 della legge che stabilisce le sanzioni penali.

Nel detto articolo, in tre capi successivi, sono previste le seguenti pene: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla "presente legge", dalla legge 17 luglio 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni in caso di diffonità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa norma si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale in totale difformità, o in assenza della concessione.

Pare dunque che la mancata richiesta di condono rientri nell'ipotesi di cui al capo a), punita con l'ammenda fino a 20

milioni.

Tale sanzione sarebbe tuttavia obblazionabile, ai sensi dell'art. 162 C.P., con il pagamento della terza parte del massimo.

Sempre nel caso di mancata concessione della sanatoria, vi è da chiedersi se il proprietario è responsabile della violazione commessa precedentemente, anche da altre persone.

È noto che la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) e pertanto il proprietario non può rispondere del fatto altrui, ma dovrà rispondere solo chi ha effettuato le violazioni edilizie.

Inoltre può essere intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 157 C.P. (che è di tre anni per le contravvenzioni punite con l'arresto e di due anni se punite solo con l'ammenda). Ovviamente stiamo parlando delle violazioni edilizie che sono punite solo con l'arresto e con l'ammenda e non facciamo riferimento a delitti previsti nella legge 1089/1939 che prevedono sanzioni più gravi (ad esempio esportazioni d'opere d'arte ed altro).

Vi è poi da considerare che nel passato sono intervenute numerose amnistie; anche se nell'ultima del D.P.R. 18-12-1981 n. 744, come d'altra parte in quella di cui al D.P.R. 4-8-1978 n. 413, erano escluse le violazioni più gravi della legge urbanistica e quelle di cui alla legge 1-6-1939 n. 1089, quando sussiste lesione degli interessi pubblici tutelati dai vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, previsti "da strumenti normativi urbanistici sulle aree o edifici interessati".

A queste considerazioni si deve aggiungere quella che le leggi penali non possono essere retroattive, ai sensi dell'art. 25 della Costituzione.

Infine occorre evidenziare l'art. 22 della legge n. 47, in base al quale l'azione penale, relativa alle violazioni edilizie, rimane sospesa finché non siano stati esaminati i procedimenti amministrativi di sanatoria.

# Furti di opere d'arte

di Leopoldo Mazzetti

Al convegno sui furti di opere d'arte, organizzato dal "Mercato dell'Arte", sono stati ripetuti da tutti i partecipanti i rilievi critici, sia alla legislazione vigente, sia al ddl in gestazione sui beni culturali. La maggior parte degli intervenuti si è soffermata sulla necessità di catalogazione dei beni mobili, come prima e migliore difesa contro i furti.

L'Associazione che mi onoro di rappresentare in questo convegno, si è costituita ed opera in difesa dei proprietari di dimore storiche e vincolate. Come tale, essa intende porsi come punto di riferimento ad una categoria ben precisa e particolare di proprietari di immobili, aventi finalità, esigenze ed interessi del tutto unici e si vanta di rappresentare tra questi, coloro che sono consci ed intendono comportarsi, non solamente come portatori di interessi particolari e privati, ma anche quale elemento necessario ed insostituibile nella tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, diventando e pretendendo di essere riconosciuta, nei suoi soci e sostenitori, come strumento e polo, parallelo e concorrente, con quello pubblico, nella realizzazione del dettato costituzionale.

Per queste ragioni l'ADSI desidera e pretende di essere presente nei grandi dibattiti e nelle iniziative sulla conservazione e l'utilizzo dei centri storici, sulla preservazione dei parchi e giardini, del paesaggio urbano e rurale, sull'inquinamento e sulla tutela degli oggetti d'arte e storici, sia per la difesa degli interessi economici della categoria da essa rappresentata, sia per la cooperazione e quando necessario per il confronto dialettico con le autorità, con gli enti centrali e locali del potere pubblico e con le altre associazioni operanti nel settore.

In questa sua duplice funzione l'ADSI ha promosso nell'anno 1984 una serie di dibattiti, elaborando proposte per la tutela dai furti di opere d'arte, ed è oggi presente a questo incontro. Essa è presente, appunto, nella sua duplice funzione di rappresentante di molte parti lese e di stimolatrice di provvedimenti intesi a prevenire questa piaga nazionale che è il furto di opere d'arte, con sovente successiva esportazione ed impoverimento del patrimonio storico-artistico

nazionale.

Nel corso delle riflessioni su questo problema, si è potuto rilevare come esso fosse aggravato, nel nostro Paese e nei confronti della categoria che rappresentiamo, dalla scarsa sensibilità nel pubblico e, salvo poche e doverose eccezioni, negli organi preposti alla tutela preventiva e successiva dei privati, verso i delitti contro il patrimonio; nella costosità dei sistemi meccanici di protezione, sovente inaccettabili per una categoria avente redditi non elevati; nell'ampiezza degli interessi investiti nel commercio clandestino di opere d'arte di

provenienza furtiva ed ancora una volta, nell'assoluta inadeguatezza della legislazione italiana, diretta a far prevalere le ragioni del libero commercio su quelle della protezione del bene storico e artistico e, pertanto, ancora ferma sul principio per cui la proprietà dei beni mobili si acquista con il semplice possesso, purché di buona fede.

Questa inadeguatezza è tanto più preoccupante oggi, mentre si discute nel parlamento una nuova normativa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, che introduce e dichiara prevalente, in tale settore "la conoscenza e la fruizione pubblica" o anche "il godimento pubblico del bene vincolato".

In questa precaria situazione di aggravato pericolo e di assoluta deficienza di protezione, la nostra Associazione si richiama ai principi enunciati dalla Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970 e recepita nell'ordinamento italiano con legge di ratifica 30 ottobre 1975, n. 873. In essa si legge che "ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul suo territorio, contro il pericolo dei furti" (preambolo), in particolare "sopprimendone le cause, arrestandone gli effetti ed effettuando le necessarie riparazioni" (articolo 2).

La Convenzione indica anche, espressamente, con quali mezzi si possono raggiungere gli scopi che gli Stati aderenti si sono prefissi. Si tratta, tra l'altro di: a) contribuire all'elaborazione di testi legislativi e regolamentari intesi alla protezione del patrimonio culturale ed in particolar modo alla repressione dell'im-

**In relazione agli studi da noi intrapresi sui furti, l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto privato (UNIDROIT), sorto sotto l'egida dell'UNESCO, ha commissionato un'indagine specifica e molto puntuale sulla materia della protezione ed acquisizione di buona fede di oggetti d'arte da noi trattata.**

**Mme Gerte Reichelt dell'Istituto di diritto comparato di Vienna ha preparato tale indagine che prenderemo attentamente in esame per cercare di partecipare con nostri rappresentanti agli organismi internazionali attivi in tale importante settore.**

## Interventi

portazione, esportazione e del trasferimento illegale di beni culturali (articolo 5);

b) organizzare ed aggiornare un inventario nazionale dei beni culturali più importanti;

c) stabilire un codice di etica per i soggetti interessati (collezionisti, conservatori, antiquari);

d) esercitare un'azione educativa sul pubblico;

e) obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro indicante la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore, la descrizione ed il prezzo di ciascun bene (articolo 10);

f) rendere ammissibile un'azione di rivendicazione dei beni culturali rubati da parte dei legittimi proprietari facendo sì che i servizi competenti collaborino nel facilitare la restituzione dei beni agli aventi diritto (articolo 13).

Non si può non rilevare che questa enunciazione di principi è rimasta, in Italia, lettera morta. Solamente e per coincidenza, proprio con Legge 1 marzo

1975, n. 44 e quindi otto mesi prima della ratifica della Convenzione, si è previsto l'obbligo di denuncia al Ministero per i Beni Culturali, da parte degli esercenti il commercio, di cose di interesse archeologico, artistico e storico, della ditta, sede dell'impresa e generalità dei gerenti e della tenuta di un registro di entrata e uscita degli oggetti, la cui copia dovrebbe essere consegnata semestralmente alla competente Soprintendenza. Solo la mancata denuncia, ma non l'omessa tenuta del registro, è penalmente sanzionata.

In unisono a quanto accennato l'ADSI ha proposto, consigliato e si batterà, al fine ottenere quanto segue:

a) una maggiore sensibilità sul problema del furto dei beni culturali da parte del pubblico e delle funzioni dello Stato;


b) la schedatura, da parte dei proprietari di dimore storiche, dei beni culturali in esse contenuti;

c) l'inclusione delle spese sostenute per l'installazione di apparecchiature antifurto tra gli oneri deducibili, ex articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

d) il restringimento ai soli studiosi qualificati e non al generale pubblico, della facoltà di visita delle dimore storiche per le quali tra il proprietario e l'ente preposto non sia stipulata apposita convenzione;

e) l'adeguamento della legislazione italiana in materia di acquisto e possesso di beni culturali di provenienza furtiva, alle vigenti legislazioni più progredite ed ai principi assunti con la citata Convenzione dell'UNESCO, anche ai fini di deterrente, sanzionando amministrativamente e penalmente l'omessa tenuta o aggiornamento del registro di carico e scarico, negando l'acquisto della proprietà con il possesso di buona fede, relativamente ai beni la cui provenienza non sia ritracciabile mediante ricorso al predetto registro.

La discussione, l'esame e l'accettazione o rifiuto di tali proposte potrà chiaramente indicare alla opinione pubblica, chi abbia sensibilità del problema e veramente intenda operare per la salvaguarda del patrimonio storico artistico nazionale.



# Proposte per un rapporto sulla conservazione dei beni culturali di interesse storico-artistico

di Pier Fausto Bagatti Valsecchi

La conquista di un più alto livello di cultura da parte di strati sempre più numerosi di popolazione, un turismo più diffuso e facilitato, che ha consentito la scoperta e stimolato l'approfondimento della conoscenza di ambienti nuovi e di tradizioni prima ignorate, hanno provocato, in tempi più o meno recenti, il sorgere di una domanda culturale sempre più vasta e logicamente indirizzata anche verso il retaggio delle singole eredità storiche. Quasi tutti i popoli ritrovano oggi una parte essenziale della propria identità culturale nel loro patrimonio monumentale. Facilmente essi riconoscono la loro identità storica nelle città, nei villaggi, negli edifici, sia illustri che modesti, che provengono dal lascito dei loro antenati. Per alcuni, effettivamente, il patrimonio monumentale è la testimonianza di una vita tradizionale superata dall'evoluzione della civiltà contemporanea, o rappresenta le vestigia di una storia con la quale si è prodotta una rottura deliberata. Ma un tale sentimento è di corta durata perché il rifiuto viene presto soppiantato dall'ammirazione per l'opera d'arte, da una tenerezza nell'attenzione ad un quadro di vita che fu quello delle generazioni precedenti, da un profondo apprezzamento per un'urbanistica e un'architettura che, ancor oggi, rimangono attuali e praticabili, oltre a esprimere mirabilmente la sensibilità, la varietà concettuale, la misura dell'uomo. Inoltre, al di là di questo significato culturale fondamentale, molti hanno scoperto che il patrimonio storico costituisce un investimento economico favoloso, che oggi, grazie al turismo, procura notevoli rendite.

Per tutte queste ragioni, in molte parti del mondo, ci si preoccupa della conservazione, del restauro, della salvaguardia del patrimonio storico-artistico dei vari popoli.

L'origine del movimento ha visto la luce in Europa, culla della civiltà con-

temporanea, e raggiunta prima degli altri continenti dalla minaccia della scomparsa delle sue ricchezze storiche. Ivi sono stati concepiti e sviluppati la dottrina, i metodi, la legislazione, le strutture amministrative e le tecniche di tutela. E, in effetti, la concezione stessa della tutela del patrimonio monumentale si presenta al mondo come il frutto della civiltà occidentale e in particolare europea, della sua visione della storia, del suo sentimento di legame con il passato, del ruolo e del significato del monumento nel contesto dell'ambiente circostante che essa ha intravisto come fondamentali.

È naturale che così sia avvenuto, dal momento che l'Europa possiede un patrimonio artistico-culturale di straordinaria entità, certamente superiore a quello degli altri continenti. La crisi della centralità europea, del ruolo dominante che gli antichi stati europei hanno rappresentato negli ultimi secoli, ha visto coincidere la perdita delle potenzialità economiche necessarie per provvedere alla conservazione del patrimonio con le accresciute esigenze della nuova civiltà di massa, sorta a seguito della rivoluzione industriale, e le relative accentuate difficoltà tecniche dell'opera di conservazione che lo sviluppo della stessa civiltà industriale ha provocato, compresi, fra gli altri, i problemi causati da quei fenomeni di inquinamento, che nella precedente civiltà agricola erano praticamente inesistenti o ignorati.

La scarsità dei mezzi finanziari necessari per la conservazione ha colpito non soltanto i proprietari privati, sempre più in difficoltà a mantenere i beni in loro possesso, ma anche i poteri pubblici che hanno visto crescere durante lo svolgersi di questo secolo la sfera d'influenza e le loro responsabilità nei riguardi di un patrimonio la cui gestione diventava mano sempre più impegnativa, sia in via diretta, per il continuo accrescersi della

proprietà in mano pubblica, dello Stato come delle Amministrazioni locali, sia in via indiretta, per la formulazione di provvedimenti legislativi finalizzati allo scopo della salvaguardia. Con il diffondersi di una tendenza politica indirizzata ad aumentare sempre maggiormente la sfera dell'intervento statale in ogni settore della vita associata, avrebbe dovuto aumentare di concerto la consapevolezza di destinare una sempre maggior quantità di risorse alla gestione e alla conservazione del patrimonio storico-artistico: così, invece, non è stato ed anzi la percentuale del bilancio statale destinata all'uopo è, più o meno in tutti i Paesi, vergognosamente bassa.

La mentalità industriale prevalente, la sfrenata ricerca del consenso fra gli esponenti della classe politica hanno evidentemente privilegiato altri settori dell'intervento pubblico, nella deplorabile assenza di una concezione amministrativa e manageriale che tenesse conto dell'esigenza di conservare e incrementare un patrimonio che, come viene dimostrato dal continuo incremento del reddito proveniente da un flusso turistico, il cui principale richiamo e la fondamentale materia prima sono essenzialmente i beni artistici e monumentali, rappresenta una gigantesca fonte di reddito per il bilancio statale.

Solo in tempi relativamente recenti, grazie ad una più approfondita presa di coscienza nell'opinione pubblica del valore del patrimonio storico e artistico e della perdita gravissima derivante dalla sua distruzione e dalla sua cattiva conservazione, in conseguenza anche dell'azione diffusa esercitata dall'associazionismo privato, (organizzatosi in un cospicuo numero di organismi dediti alla segnalazione dei danni verificatisi e dei pericoli in corso, alla proposizione degli interventi di salvaguardia e di restauro, allo stimolo nei riguardi delle autorità responsabili) i pubblici poteri han-

## Interventi

no cominciato a rendersi conto della importanza e della gravità dei problemi della tutela. Si è finalmente capito, inoltre, come gli ambiti di intervento dell'azione di conservazione siano assai vasti e possano giocare un ruolo importante anche nei riguardi dei problemi occupazionali, trattandosi non soltanto di possibili attività in un vasto settore del patrimonio edilizio, ma anche per la necessità di reperimento di personale specializzato nel campo dell'artigianato e della piccola industria dedita ai lavori di restauro e di manutenzione, come pure di personale impiegatizio per la custodia dei musei e dei monumenti aperti alle visite pubbliche.

Di fronte a questo complesso di situazioni i poteri pubblici si stanno rendendo conto dell'impossibilità di poter affrontare da soli l'opera di conservazione e di gestione di un patrimonio storico-artistico di tali proporzioni. Dal momento che una buona parte dell'eredità storica tramandataci dal passato è rimasta ancora in mani private, ne deriva la convenienza che siano i privati stessi a mantenerla.

La proprietà privata non deve, pertanto, essere considerata come un ostacolo o addirittura come un nemico del pubblico interesse, ma come un possibile alleato nell'opera di conservazione di un bene che è interesse collettivo salvaguardare. I privati, uniti per di più da un legame affettivo di natura storica ai beni culturali in loro possesso, generato da una tradizione familiare spesso anche assai remota nel tempo, possono rappresentare i più idonei custodi per tali beni: ma quali depositari, in nome della collettività, di un patrimonio del passato, essi devono essere posti in grado di poter continuare a svolgere tale ruolo. E se un siffatto impegno supera le loro possibilità economiche e tecniche, sempre che sussistano le garanzie di corretta gestione del bene, allo Stato risulta più conveniente provvedere con aiuti e contributi a rendere possibile l'opera di conservazione, piuttosto che assumersene in proprio l'intero compito.

Ne deriva così quel rapporto pubblico-privato, di comprensione e collaborazione fra potere o intervento pubblico e proprietà o intervento privato, che è già in atto da tempo in molti Paesi, di cui si sente sempre più necessario l'approfondimento, che appare come il più corretto approccio ai molti problemi posti dalla conservazione del patrimonio storico.

Affinché questo rapporto di collaborazione fra potere pubblico e proprietà-privata possa effettivamente pervenire a rendere possibile la conservazione dei

beni culturali classificati negli elenchi statali come beni di interesse storico-artistico, occorre che siano rese operanti alcune misure di incentivazione e di appoggio di natura giuridico-fiscale come:


- 1) Eliminazione o sostanziale riduzione di tutte le tasse attualmente applicate al trasferimento dei beni, sia per donazione "inter vivos", che per successione ereditaria.
- 2) Esenzione o sostanziale riduzione delle tasse patrimoniali e simili.
- 3) Esenzione o sostanziale riduzione delle tasse sull'incremento di valore di beni.
- 4) Applicazione dell'aliquota zero per l'IVA sui costi di opere o materiale nei lavori di restauro e di manutenzione.
- 5) Detrazione di tutte le spese sostenute per manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro del bene classificato, comprese quelle del personale addebitato alla custodia e alla manutenzione. Tra queste spese vanno considerate anche quelle effettuate per la realizzazione dei sistemi di protezione (dispositivi di allarme, ecc.) contro i furti e i vandalismi perpetrati nei riguardi dei beni immobili e mobili.
- 6) Esenzione o sostanziale riduzione di tutte le tasse regionali, municipali o comunque locali gravanti sui beni.
- 7) Concessione di mutui a tasso d'interesse speciale e altre sovvenzioni ai pro-

getti di restauro e manutenzione.

Misure di carattere giuridico a livello internazionale dovrebbero, inoltre, consentire la possibilità di rivendicazione di opere d'arte rubate. Particolari e facilitate forme di assicurazione riguardanti furti e altre forme di danneggiamento dovrebbero essere studiate in accordo con le compagnie assicuratrici.

Alcuni esempi di carattere generale dell'attività di conservazione dei beni culturali di interesse storico-artistico, possono essere considerati i seguenti:

- 1) Una politica generale della conservazione non può prescindere dal concetto di protezione integrata. Così, come in una città non è più possibile considerare degni di essere conservati soltanto alcuni edifici di straordinario valore storico-artistico, ma è l'intero ambiente storico di un antico centro urbano (il cosiddetto centro storico) che preme oggi conservare nella sua integrità complessiva, così nessun edificio storico isolato può essere positivamente tutelato se non viene salvaguardato l'intero ambiente circostante, il contesto fisico naturale nel quale è situato. È indispensabile, pertanto, che l'opera di protezione sia inserita nell'attività di pianificazione urbanistica di un determinato territorio.
- 2) Una concezione moderna dell'opera di conservazione deve essere sempre più estesa dall'idea di restauro a quella di manutenzione. Mentre le iniziative di restauro integrale dovranno progressivamente diventare casi eccezionali e rari, proprio per il carattere traumatico che essi vengono ad assumere nella storia di un monumento, l'attività costante metodica di manutenzione, (impedendo quel deterioramento delle condizioni fisico-storiche di un edificio che rappresenta, anche da un punto di vista economico, in un'epoca di costi sempre crescenti, il pericolo più serio per le sue possibilità di sopravvivenza) costituirà, invece, la più corretta opera di conservazione.
- 3) Non è possibile affrontare un'operazione corretta di restauro allorché non sia chiara la destinazione dell'immobile da restaurare. Assai spesso si presenta il caso di dover trovare una nuova destinazione per gli edifici monumentali, non essendo più praticabile quella tradizionale. Tale nuova destinazione dovrà creare una nuova funzione per l'edificio che sia compatibile con la sua storia e la sua tradizione e non comporti lavori di adattamento tali da alterare le caratteristiche fondamentali e la struttura originaria (utilizzazioni per manifestazio-



IL REDENTORE, VENEZIA, 1576

ni culturali, per servizi collettivi di riunione, per l'istruzione, per l'ospitalità, per l'esposizione di opere d'arte, ecc.)

I metodi e i modi di intervento specifici, allorché sia necessario intraprendere un'opera di restauro o di manutenzione, ordinaria come straordinaria, devono essere ispirati ai seguenti principi direttivi:

a) Il restauro dovrà seguire i principi della "Carta del Restauro di Venezia" del 1964, secondo la quale l'intervento deve rispettare il complessivo processo storico dell'edificio, poiché tale processo materializza l'evoluzione delle strutture e delle configurazioni essenziali via via assunte nel tempo. Pertanto ogni operazione deve tendere a non privilegiare una singola fase assunta in un certo periodo storico a spese delle fasi successive.

b) La manutenzione sia ordinaria (pulitura delle pareti, tinteggiature esterne ed interne, riparazioni parziali di coperture, revisione degli infissi, dei serramenti, dei pavimenti, ecc.) sia straordinaria (costituzione di elementi strutturali delle coperture, come delle murature, rifacimento degli intonaci, dei serramenti, dei pavimenti, adeguamenti tecnici degli impianti idrici, termici ed elettrici, ecc.) deve adottare tecniche operative che privilegino anzitutto la conservazione dei materiali originari e tengano comunque conto, sia dei più aggiornati ritrovamenti, sia della metodologia d'uso dei materiali e dei sistemi costruttivi tradizionali.

Allorché, ai fini di assicurare la possibilità di conservazione dell'edificio, venga adottata la pratica dell'apertura totale o parziale dell'immobile storico alle visite pubbliche, una serie di provvedimenti pratici dettati dall'esperienza e dalle opportunità offerte dalle situazioni locali, può contribuire a facilitare l'opera di salvaguardia.

È il caso della formazione di consorzi di proprietari nella gestione di personale comune (custodi, giardinieri, ecc.), dell'utilizzo di aiuti volontari da reperire in luogo, della ricerca di forme di assicurazione cumulativa, al fine di consentire la diminuzione delle spese organizzative di gestione. In questo ambito un particolare contributo può essere fornito da accordi con le autorità turistiche locali, che possono appoggiare concretamente, attraverso pubbliche e diffuse iniziative di propaganda e di conoscenza, una più numerosa presenza turistica ai beni monumentali aperti al pubblico nelle rispettive zone di competenza.

## Il giardino come labirinto della storia

di Augusta Pozzi Serafini

Un convegno internazionale sul "giardino" è un tema particolarmente stimolante perché, dovendosi occupare di conservazione si è costretti ad assistere al continuo e costante degrado e ci si rende conto che, se un fabbricato storico è sottoposto a difficoltà incredibili di manutenzione e gestione, per un giardino, essendo composto per di più di materiale vegetale e come tale deperibile, queste difficoltà e questi problemi sono a volte quasi insormontabili.



## Interventi

La nostra Associazione, nata appunto per agevolare e trasmettere cultura e tradizioni alle generazioni future, attraverso la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle Dimore Storiche Italiane, si rese conto fin dall'inizio dello stato di degrado irreversibile in cui versano i giardini in Italia.

È con gioia e speranza infinita che abbiamo perciò subito accolto l'invito del prof. Pirrone, che ha avuto il coraggio e l'abilità di indire e concludere un primo convegno l'anno scorso sul tema affascinante "il giardino come labirinto della storia" e di rinnovarlo quest'anno.

Gliene siamo particolarmente riconoscenti e lo ringraziamo dell'occasione che ci ha fornito per trattare l'argomento dei giardini storici, dei giardini che costituiscono parte integrante delle ville, lo zoccolo da cui esse si ergono e con il giardino si estendono all'esterno verso la campagna, verso il bosco.

I periodi storici sono testimoniati dal rapporto dell'uomo con la natura. Gli spazi conclusi sono l'espressione dei secoli bui quando il territorio era insicuro; il giardino si allarga, si estende nella campagna, la costruisce e la plasma a suo gusto con l'avvento della sicurezza politica, con il fiorire delle arti sotto i periodi di mecenatismo. Nel '700 il giardino è inteso come luogo di delizie e nel XIX secolo, la borghesia sicura di sé, con notevoli mezzi economici, per diletto finanziava spedizioni in paesi lontani e creava le famose serre in ghisa per conservarvi le collezioni botaniche riportate da quei luoghi lontani.

La scomparsa e la rovina di tutto questo va di pari passo con la decadenza dell'arte e del piacere per il giardinaggio, con l'abbandono ed il degrado dei grandi parchi e dei giardini.

Cosa si può fare per restaurarli? E come restaurarli? E poi come mantenerli?

La prima legge italiana che ha recepito il concetto di giardino storico è quella del 23 giugno 1912 n. 668, dove si fa riferimento a ville, parchi e giardini di interesse storico-artistico, concetto che verrà ripreso solo nel 1939 con la legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e la legge n. 1497 del 29 giugno 1939: sono tutte leggi di vincolo che ne impongono la tutela e la conservazione.

Malgrado schede di catalogazione iniziate dall'Istituto Centrale per il Catalogo, malgrado una sempre maggiore attenzione al giardino storico, malgrado l'istituzione di Enti pubblici per la conservazione delle ville ed il recupero di qualche giardino da parte di amministrazioni pubbliche, malgrado la pubblicazione di studi e riviste, il panorama del

giardino, storico o non storico, oggi in Italia è desolante.

Si è stesa una carta del giardino storico che dovrebbe essere adottata, ove si raccomanda che "il giardino storico abbia un uso non in contrasto con la sua fragilità e comunque tale da non provocare alterazioni della sua struttura e dell'uso originario".

Ma nei piani regolatori si continueranno ad usare i giardini storici per coprire gli standards urbanistici, che prevedono circa 9 mq. di verde per abitante, invece di costruire, come richiesto, nuovi parchi attrezzati ad uso della collettività.

Vanno così perduti o distrutti siti che per la loro vocazione dovrebbero essere dedicati prevalentemente alla passeggiata, al riposo ed allo studio. Si perdono in questo modo degli "unicum" irripetibili che riflettono la società e le culture che li hanno ideati, costruiti ed usati.

Solo con la recente legge del 2 agosto 1982 n. 512 sono previste detrazioni fiscali per quanto riguarda la manutenzione, il restauro e la protezione dei giardini.

Ma per i giardini storici il restauro è più complesso di quello per gli edifici, proprio perché è una composizione architettonica realizzata con materiale vivente e può improvvisamente ammalarsi o deperire fino ad essicarsi.

In considerazione di ciò il mantenimento di un giardino deve essere una continua iniziativa di restauro preventivo da una parte volta soprattutto in termini di ricerca ad analizzare le cause che possono condurre alla morte delle piante legate non solo a fattori esterni, ma anche legate al ciclo vegetazionale, il quale, dopo un arco di tempo di anni o secoli, viene inevitabilmente a concludersi; ma d'altra parte richiede anche ricerche storiche e sapere come è nato, come si è sviluppato attraverso i secoli, come è arrivato in certe epoche ad essere una delle massime espressioni d'arte e come e perché sia oggi così abbandonato.

Il giardino è prima di tutto un fatto culturale ed è lo specchio della società in cui si vive.


È chiaro allora che per espletare tali compiti non bastano dei botanici o dei giardinieri, ma si dovranno creare degli architetti specializzati in tale materia.

Il restauro dei giardini storici, la progettazione di nuovi parchi, centri sportivi ed orti botanici non si improvvisa, ma ha bisogno di una seria preparazione: è composizione architettonica.

Proprio per la legge, 512, sopra citata, le Soprintendenze si trovano a dover affrontare perizie di spese riguardanti il restauro dei giardini storici che li trovano impreparati, per cui è necessario a volte inviarle al Ministero; passa così del tempo prezioso, dato che la spesa si può detrarre solo dopo aver ottenuto l'approvazione.

A questo scopo la nostra Associazione ha intenzione di richiedere al Ministero per i Beni Culturali che, nei bandi di concorso per gli architetti presso le Soprintendenze, venga inclusa la specializzazione in arte e storia dei giardini, oltre a quella già richiesta in restauro conservativo dei monumenti.

È solo creando nuovi sbocchi di lavoro in questo settore presso le Soprintendenze e le pubbliche amministrazioni, che le Facoltà di Architettura saranno stimolate a creare corsi obbligatori o di perfezionamento in questa materia che vengano poi riconosciuti ufficialmente dallo Stato.



# Pubblicazione elenchi edifici vincolati

*La Associazione Dimore Storiche Italiane già alcuni anni fa prese i primi contatti con il Ministero Beni Culturali per iniziare una ricerca nel campo della tutela e della salvaguardia del bene storico-artistico, proponendo una pubblicazione di quaderni con la raccolta di tutti i vincoli imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089.*

Presi i primi accordi con l'ufficio studi, allora diretto dal Prof. Angle, recentemente scomparso, ed impostata una schematica bozza di convenzione, si iniziò a prendere contatti con gli Organi Periferici del Ministero per avere gli elenchi degli edifici vincolati ricadenti sotto la loro giurisdizione.

I primi risultati, non furono incoraggianti; solo alcune Soprintendenze risposero alla nostra richiesta.

Tra gli elenchi pervenuti alcuni riportavano solo la località, altri invece erano più completi riportando la proprietà, l'epoca del fabbricato e la data del decreto ministeriale del vincolo.

Pur rendendoci conto della incompletezza dei dati, ma per non mancare al nostro impegno, cominciammo a stampare il primo volume, riguardante l'Emilia, di quella che sarebbe dovuta essere una pubblicazione su base regionale.

La mancanza di fondi, lo scarso interesse per un semplice elenco di edifici, senza ulteriori dati, ed il nostro impegno su altri argomenti più urgenti, ci fecero momentaneamente desistere dall'iniziativa.

Con le nuove leggi di questi ultimi tempi, come quella sul condono edilizio e la legge 818 riguardante la prevenzione antincendio, che propongono regimi particolari per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089, si progetta ora di riprendere l'iniziativa da noi avanzata, anche per soddisfare le esigenze delle Regioni e dei Comuni che, sempre più numerosi, richiedono di conoscere quali sono gli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico compresi nel loro territorio.

La sezione dell'ADSI della Toscana, per venire incontro agli impegni finanziari, che tale iniziativa comporta, ha preso i primi contatti con i Rotary di Firenze e con il Soprintendente prof. Cal-

vani, per la compilazione di una scheda tipo che potrebbe essere inviata a tutte le Soprintendenze.

La proposta consisterebbe nel creare un comitato tra l'ADSI ed i Rotary, dove l'ADSI dovrebbe coordinare il lavoro di elencazioni in accordo con il Ministero dei Beni Culturali, mentre ai Rotary spetterebbe quello della promozione e della sponsorizzazione.

Il comitato dovrebbe definire i compiti e le tappe del lavoro nonché le modalità per il reperimento dei fondi.

La proposta del Rotary sarebbe di istituire delle borse di studio dell'ammontare di Lit. 5.000.000. (cinquemilioni) l'una, per laureati in Architettura ad indirizzo storico o per laureati in lettere, con bando di concorso da concordare con il Ministero Beni Culturali.

Completata la redazione delle singole schede, sarà agevole trasferirle in un elenco su base alfabetica delle località in cui si trovano gli edifici vincolati.

Dalla scheda generale, per la pubblicazione, verranno comunque omesse, per motivi di sicurezza, sia l'indicazione delle particelle catastali, sia la proprietà.


Una volta completate le schede, si passerebbe alla pubblicazione, da concordare nella forma e nei modi con il Ministero, al quale è stato già richiesto un parere nel mese di agosto.

Non avendo ancora avuto risposta, il Consiglio ha autorizzato la sezione Toscana di intraprendere con i Rotary di Firenze la collaborazione con la Soprintendenza per il reperimento e la catalogazione dei vincoli in quella regione.

I risultati saranno forniti al Ministero sotto forma di schede computerizzate. Tale iniziativa potrà essere allargata in collaborazione con tutte le Soprintendenze previo accordo e convenzione con il Ministero.

Con questa proposta l'Associazione intende dimostrare il suo convincimento che un'operazione conoscitiva come la catalogazione, sia in grado di generare la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese.

Per programmare in modo omogeneo il lavoro, i borsisti sarebbero inviati presso le soprintendenze per compilare, sotto, le direttive del Soprintendente, la schedatura e gli elenchi richiesti.



PALAZZO MUTI-PAPAZZURRI, PIAZZA DEI SS. APOSTOLI;  
B. M. PAPAZZURRI (?), 1644

# Il congresso a Villa Manin

Il 18 maggio 1985 si è tenuto a Villa Manin il Congresso della nostra Associazione, occasione per la quale i Soci si sono riuniti in gran numero.

Il primo a prendere la parola, Costantino Cavarzerani, in omaggio alla terra ospitante ha illustrato ai partecipanti gli elementi fondamentali della storia friulana. Subito dopo il Presidente, sottolineando come la massiccia presenza di partecipanti sia un largo compenso ed incoraggiamento al lavoro quotidianamente svolto, tra numerose difficoltà ha voluto ricordare le tappe dell'attività dell'Associazione, che nel corso dell'anno, è stata principalmente occupata nell'esame di varie leggi, disegni di legge, problemi a carattere giuridico, nei contatti con il Ministero dei Beni Culturali e nelle sedi parlamentari.

Infatti, la nuova legge di tutela è molto importante ed ha subito destato non poche perplessità e qualche preoccupazione.

Esiste il problema della sponsorizzazione, di cui si è molto parlato, e dei poteri delle sovrintendenze nella tutela dei beni culturali.

Il Presidente ha poi riferito sull'incontro con il Ministro dei Beni Culturali. In particolare, per quanto attiene specificamente il problema delle sponsorizzazioni, è stato esternato all'On. Gullo di essere del parere che si deve essere quello che si chiama il "doppio binario", ossia un binario per le grandi opere da sponsorizzare, per le grandi iniziative, tipo i cavalli di San Marco in America, o la mostra degli Etruschi e un altro binario per tutte le iniziative a carattere "locale", come il restauro di immobili, o quadri in qualche museo ad opera degli amici dei musei, dei monumenti ecc. Questo per via del problema legato, come si è parlato, alla creazione di un organismo centralizzato con il compito di vagliare ed autorizzare tutte le iniziative di sponsorizzazione.

Al Ministro è stata anche comunicata l'idea che al bene culturale definito "dimora storica", dovrebbe corrispondere uno statuto particolare, relativo alle convenzioni dei privati con lo Stato. Statuto particolare in cui si dovrebbero prevedere vari tipi di dimore storiche a seconda dello stato di conservazione, del modo di uso, dei contenuti culturalmente rilevanti; di vari tipi di tutela, che dalle

esenzioni fiscali previste dalla legge 512, giungano alla previsione di sovvenzioni legate a convenzioni da realizzarsi tra i proprietari e gli enti interessati; sistemi di sponsorizzazione che possono far capo tanto alla ripartizione di fondi confluiti al centro e poi da questi ridistribuiti, secondo forme rigorose di graduatorie, quanto alla libera erogazione da parte di cittadini che direttamente li dispongono.

Ha preso poi la parola Pasolini, per fare il punto sulla nuova legge di tutela.

Ha illustrato ai Soci, che erano in discussione, in sede di VIII<sup>a</sup> Commissione, due DDL, il 970 ed il 1975. Non essendo stato raggiunto un accordo in quella sede i due testi sono stati fusi insieme e inviati al giudizio del parlamento. È questo un disegno di legge che ha molte per noi dannose ma qualche cosa meno cattiva o addirittura buona. Vediamo rapidamente i punti cardinali di questo nuovo disegno di legge di tutela.

Un punto molto negativo è quello della non definizione dei beni culturali che vengono definiti come qualsiasi manifestazione della creatività dello spirito umano.

Questa indeterminazione porta ad una estrema confusione su quelli che sono i diritti e su quello che è la certezza del diritto del proprietario, che qui assolutamente manca. Anche perché dallo stato di bene culturale discendono molti obblighi e molti divieti per il proprietario.

Altro punto negativo è legato alla possibilità affidata al sovrintendente di compiere ispezioni anche negli edifici non vincolati, anche se, in caso di proibizione del proprietario si dovrebbe munire di un mandato del giudice.

La cosa grave è che con questo disegno di legge il sovrintendente, i funzionari della Sovrintendenza avranno titolo per chiedere un mandato, cosa che oggi non hanno.

Altro punto negativo è il regime di apertura al pubblico: ci si potrà venire a trovare nella situazione per cui, in assenza di una "convenzione", il sovrintendente sarà più o meno arbitro discrezionale del come, quando, a chi e se

aprire al pubblico una delle nostre case. Anche questa è una cosa assolutamente inaccettabile. A tale proposito verrà chiesto un emendamento che attenui questa larghissima discrezionalità.

Un altro punto ritenuto negativo è la vastità enorme delle discrezionalità attribuite in delega dal parlamento al governo. Il governo potrà dopo regolarsi un po' come vuole, perché questa diventa più una legge quadro, che una legge normativa. Di conseguenza noi riteniamo che questa larghezza di discrezionalità nelle confische, negli espropri, sarà una cosa abbastanza negativa e chiederemo senz'altro che vengano più definiti i poteri specifici che il governo potrà usare in futuro per regolamentare la normativa.

Nel complesso — per Pasolini — e quindi una legge che non è amica, non è favorevole, e fa pagare a caro prezzo i benefici avuti con la 512, che ora, in molti casi, si rivelano meno effettivi, meno conseguibili di quello che si sperava in principio. Ma questo disegno di legge ha anche qualche cosa buona, come il definitivo passaggio delle case storiche vincolate al regime dell'A9, fuori equo canonico.

L'intervento di Aldo Pezzana, è stato incentrato sulla legge del condono.

Nella sezione di questo numero dedicato all'analisi di tali problemi compare uno suo scritto, cortesemente inviato dal Consigliere, che illustra brillantemente il proprio pensiero.

Leopoldo Mazzetti è invece intervenuto sul problema dei furti, in particolare nelle Dimore Storiche.

L'importanza di questo problema è conosciuta da tutti. E viene a proposito quando si parla della nuova legge. Perché molto non si può fare in quanto esiste un generale atteggiamento nel non dare gran peso, sotto un profilo etico, al furto.

Nella legislazione italiana, esiste una protezione indiretta del commercio, che si estrinseca in una protezione assoluta, o quasi assoluta del terzo di buona fede che viene in possesso di opere o di oggetti di provenienza furtiva.

In sede di gestazione della legge si era

## Attività

tentato, di inserire un emendamento che proprio prendendo lo spunto dal concetto introdotto dalla nuova legislazione di fruizione da parte del pubblico; e dalle conseguenze, cioè dall'accesso, dalle visite del pubblico alle dimore vincolate con relativa conoscenza di quanto nelle dimore è contenuto (con ovvie ripercussioni e visite spiacevoli), di inserire un emendamento che aveva il fine di escludere la protezione del terzo di buona fede nel caso di rinvenimento di cosa di provenienza furtiva acquisita tramite commerciante che non avesse tenuto il registro (che peraltro la legge impone si tenga) dei vari oggetti che entrano ed escono, e non avesse registrato il passaggio nel registro. Questo, almeno, a livello di deterrente.

Per Gramatica, il protagonista del congresso è il proprietario di beni culturali, di dimore storiche e di altri beni.

Una figura particolare perché non esercita solo il diritto di proprietà, ma anche dei doveri di conservazione. Quindi non è solo un fruitore esclusivo della propria dimora, del proprio appartamento, come può essere qualsiasi proprietario di casa, ma ha un dovere di conservare in un certo modo. Quando, ad esempio, parliamo di condono — sostiene Gramatica — possiamo essere a favore di coloro che hanno fatto delle piccole modifiche, ma siamo contro coloro che hanno per esempio distrutto un affresco del Tiepolo.

Questo proprietario ha dei doveri di informazione, e da parte nostra, anche di formazione.

Da qui la necessità di creare una coscienza del proprietario, perché ci può essere quello che da secoli ha una dimora, che quindi l'ha vissuta, ne conosce i pregi, come chi l'ha comprata per speculazione, e può distruggere, può violare.


Poi il proprietario deve essere aiutato, non solo con le leggi, ma anche con contributi, deve essere difeso dai furti, il Consiglio Direttivo si è recato in commissione parlamentare per discuter di registrazione dei beni: dal momento in cui venissero registrati, non ci potrebbe più essere la discussione sull'acquisto in buona o cattiva fede.

Il pubblico registro dei beni mobili, è per Gramatica un elemento molto importante che deve essere posto alla attenzione dei Soci.


Su questa proposta si è dichiarato contrario il Socio Derage, in quanto si correrebbe il rischio di mettere un "vademecum" a disposizione dei basisti dei furti.

Gran parte degli interventi successivi dei Soci sono stati incentrati sull'importantissima problematica del condono edilizio. Proprio questa è stata la "spinta" per dedicare una attenzione speciale agli aspetti di questa legge.

Il dibattito è però proseguito toccando altri importanti argomenti. Calvi ha affrontato la questione della fruizione del bene culturale e della Dimora Storica in particolare.



SIENA: PALAZZO LANDI, C. 1300



MONTEPULCIANO: PALAZZO AVIGNONENSI, G. B. VIGNOLA (?), 1550



MONTEPULCIANO: CASA TARUGI, G. B. VIGNOLA, XVI SEC.

L'art. 13 del disegno di legge parla di necessità di assicurare la tutela, di valorizzazione, e di fruizione pubblica.

Sul termine di fruizione pubblica si sono espressi giuristi, si esprimono gli avvocati, ma si devono anche esprimere i proprietari. All'art. 20 si dice "l'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei raccolti in biblioteca, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni".

Per poter andare incontro a questi dettati abbiamo evidentemente bisogno — per Calvi — di sovvenzioni e convenzioni.

Su questo punto la legge però sorvola, non è assolutamente chiara. Su questo punto invece l'Associazione sarà chiarissima.

Si deve mettere in atto un sistema, una rete protettiva che assicuri alla fruizione la conseguente convenzione che ponga il privato nella possibilità di gestire il bene culturale, di farlo fruire.

Pena il furto, pena la distruzione completa.

Questo problema l'ADSI ce l'ha sulle spalle, intende portarlo avanti. Evidentemente è necessario che da parte dei privati proprietari si prenda coscienza di questo nuovo aspetto che il bene culturale ha assunto. Quindi oltre la necessità di assicurare trattamenti differenziati, oltre la necessità di coordinare legislazioni anche europee, diventa importante conoscere operativamente in quale modo lo stato mette nelle condizioni di gestire, di restaurare, di far fruire un bene culturale.

Il Piemonte, ad esempio, ha avviato un primo consorzio di privati proprietari per far fronte alla conservazione e gestione. Lo stato non ha però messo a disposizione un sistema che ne consenta il finanziamento.

Il vero punto, quello reale e principale è allora mettere a disposizione fondi sufficienti per la conservazione dei beni culturali e per la loro gestione.

Qualcosa però è già stato fatto. Budini Gattai ha infatti raccontato di come è riuscita ad ottenere alcune sovvenzioni. Da soli però è molto difficile, molto più facile è procedere tramite associazioni.

Il lavoro dell'ADSI è ora quantomai necessario, e non è possibile non concordare con quel socio, che saggiamente ricordava l'importanza di allargare la nostra base sociale.

Il "trend" di crescita è incoraggiante, siamo sicuri di poterci contare più numerosi fin dal prossimo congresso.

# D.D.L. 1580

## Ordinamento della finanza locale

*L'ADSI, in seguito alla proposta del governo relativa alla tassa comunale sui servizi, che ancora una volta non fa distinzioni tra edifici di civile abitazione e quelli storico-artistici gravati da vincolo, ha prontamente inviato un telegramma al Ministro delle Finanze e al Ministro per i Beni Culturali mentre ha provveduto a redigere una nota sulla importante questione.*

Ci permettiamo attirare la Sua attenzione su una situazione che preoccupa molto i proprietari di dimore storiche vincolate ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089 nella loro difficile opera di conservazione di questa importante componente del patrimonio culturale nazionale.

Si tratta del fatto che il DDL 1580 sulla finanza locale non tiene in alcun conto lo spirito della legge 512/82 per gli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 in considerazione delle loro altissime spese di conservazione e gestione.

Ora, è nostro compito richiamare la Sua attenzione sul fatto che l'imposta sui

servizi comunali non può, senza commettere una grave iniquità, essere commisurata alla superficie degli immobili vincolati e delle loro pertinenze in quanto l'ammontare dei servizi stessi non è certo direttamente proporzionale alle superfici medesime; infatti tali immobili, spesso vetusti, fragili e di dimensioni fuori del comune, non sono mai interamente abitati, né comunque utilizzati come edifici moderni, anzi spesso vengono abitati per limitati periodi dell'anno, lungi quindi dal costare molto ai Comuni per la fornitura dei loro servizi, sono essi causa di pesanti oneri per i proprietari. E così dicasi per le loro pertinenze, quali par-

chi e giardini, che non causano alcun gravame ai Comuni, ma sono, nella loro destinazione sottratti alla libera disponibilità dei proprietari. La preghiamo quindi, a nome dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, voler esercitare tutta la Sua influenza, affinché venga inserita nel citato DDL 1580, una opportuna modifica dei parametri per il calcolo dell'imposta, in modo da introdurre (art. 15 - DDL 1580) equamente una agevolazione nell'imposizione del tributo, quale per esempio, la riduzione convenzionale del 50% dell'area gravata da imposta, oppure una riduzione del 50% dell'aliquota dell'imposta stessa.

### Ultim'ora

Nel momento in cui ci apprestiamo a chiudere in tipografia questo numero, apprendiamo che il Ministro dell'Industria Altissimo, con una lettera inviata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha chiesto una riduzione del 50% dell'ICOM, per gli immobili storici sottoposti a vincoli di legge.

Il Ministro, nella sua lettera, recepisce praticamente tutte le motivazioni dell'ADSI.

Il disegno di legge — afferma Altissimo — «non tiene conto in alcun modo dello spirito della legge 512 del 1982, che ha concesso sgravi fiscali per gli immobili vincolati, in considerazione delle loro altissime spese di conservazione e di gestione».

Sarebbe quindi una «grave iniquità» — aggiunge il Ministro dell'Industria — «commisurare l'ICOM alla superficie degli immobili vincolati e delle loro pertinenze in quanto l'ammontare dei servizi comunali non è certo direttamente proporzionale alle superfici medesime visto che gli immobili, spesso vetusti, fragili e di dimensioni fuori del comune, non sono mai interamente abitati né comunque utilizzati come edifici moderni».

Nel sollecitare una modifica al disegno di legge che consenta, ad esempio, la riduzione del 50 per cento dell'ICOM su questi immobili, Altissimo afferma che le dimore storiche «sono lungi dal costare ai Comuni per la fornitura dei loro servizi e sono invece causa di pesanti oneri per i proprietari», così come le sono i parchi e giardini annessi, spesso sottratti alla libertà disponibilità dei proprietari.

Il Ministro ha quindi chiesto un'agevolazione.

TELEGRAMMI DELLO STATO				
TELEGRAMMA				
TELEGRAMME				
TELEGRAMM				
TELEGRAM				
Qualifica	Destinazione		Provenienza	
Numero	Parole	Data	Ora	Via o altre i
Indirizzo corretto: consegna più rapida correct address fast				
STAMPATELLO / BLOCK LETTERS				

L'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE IN RELAZIONE ALLA PROSSIMA ISTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE SUI SERVIZI RICHIAMA L'ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI CONSIDERARE UN PARTICOLARE TRATTAMENTO FISCALE PER GLI IMMOBILI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO CULTURALE VINCOLATI DALLA 1089/39 STOP SI RICHIÈDE DI ESSERE INTERPELLATI IN PROPOSITO

GIAN GIACOMO DI THIENE  
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DIMORE  
STORICHE ITALIANE

# La legge 818 e le Dimore Storiche

nota a cura di Ippolito Calvi di Bergolo

È ormai a tutti nota la grave situazione che si è determinata in ordine alle direttive sulle misure più urgenti in materia di prevenzione incendi.

La legge, se applicata, creerebbe gravi conseguenze per la conservazione dei Beni Culturali, obbligando i proprietari di Dimore Storiche all'esecuzione di lavori, spesso, tanto inutili quanto onerosi.

L'Associazione ha assunto varie iniziative in proposito. Tra le altre, la sezione Piemontese e la Valle D'Aosta hanno organizzato il 5 ottobre a Santena, ospiti della fondazione Cavour, un importante Convegno, al quale hanno partecipato l'arch. Franco Ormezzano della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, il notaio Antonio Maria Marocco, e il prof. Giorgio Lombardi.

In questa riunione sono emerse importanti precisazioni ed è stata approvata una "mozione finale".

Successivamente l'arch. Calvi di Bergolo e l'avv. Pasolini dall'Onda hanno presentato e illustrato al Ministero degli Interni e al Ministero dei Beni Culturali le posizioni dell'Associazione che qui di seguito riassumiamo.


La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Aprile u.s. n. 95 del D.M. 8 Marzo 1985 *Directive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzioni incendi* ai fini del rilascio del Nulla Osta provvisorio di cui alla Legge 7/12/1984 n. 818, ha creato una situazione complessa e assai grave per quanto attiene una corretta normativa di prevenzione compatibile con quella della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale nazionale.

Per effetto di tale decreto i proprietari di edifici pregevoli per arte e storia (sia pubblico che privati) sono tenuti a richiedere entro il 31/12/1985:


- Il Certificato di Prevenzione Incendi
- Il Nulla Osta provvisorio.

Il Nulla Osta provvisorio è rilasciato, per edifici pregevoli per arte e storia, *previo accertamento della loro rispondenza ai disposti del Regio Decreto 7/12/1942 - n. 1564.*


L'attuazione della norma risulta pressoché inapplicabile, non solo per la brevità dei termini imposti ma anche e so-



PALAZZO COSTA, BORGO NUOVO;  
RAFFAELLO (?), 1514 - 1518



PALAZZO D'ASTE-BUONAPARTE, PIAZZA VENEZIA,  
G. A. DE ROSSI, 1658 - 1665



PALAZZO REGIS AI BAULLARI, CORSO VITTORIO  
EMANUELE II; A. DA SANGALLO, 1521 - 1527

prattutto per il fatto che le disposizioni contenute contrastano con i più avanzati orientamenti della politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e con le più recenti innovazioni tecnologiche.

In ordine poi alla reale possibilità di adeguare gli edifici pregevoli per arte e storia ai disposti del R.D. sopracitato, sussistono fondati dubbi e perplessità.

L'art. 3 della legge 818 impone di produrre "*Certificazioni e Documentazione*" relative alla rispondenza degli edifici pregevoli per arte e storia alle norme di cui al R.D. 1564/1942.

I. Appare necessario dover chiarire se le certificazioni sono quelle relative ai compiti istituzionali del Ministero BB.CC.AA. inerenti *agli effettivi pregi artistici degli immobili*, oppure relative ai compiti istituzionali del Ministero degli Interni inerenti la verifica delle applicazioni delle norme occorrenti alla prevenzione incendi.

Sarebbe apparso più logico se il legislatore avesse inteso richiedere alle Soprintendenze il rilascio di certificazioni attestanti semplicemente il "Pregio per arte e storia" indicando fra gli edifici vincolati quelli che presentano le suddette peculiari caratteristiche di *particolare pregio*, presupponendo implicito che ogni ulteriore adempimento venisse espletato dai comandi provinciali dei VV.FF.

II. In alcuni casi si tratta di concreta impossibilità fisica ad eseguire gli interventi richiesti, stante lo stato di fatto esistente, che lo strumento legislativo non prevede possibilità di deroghe e che i lavori spesso sono tali da comportare grave pregiudizio ai caratteri architettonici ed al pregio dell'edificio.

Qui di seguito vengono sommariamente indicati alcuni motivi di grave perplessità:

Art. 2 - "Gli edifici ... di nuova destinazione ... o che debbono contenere le collezioni ... debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco".

Art. 4 - "Non possono ... costruirsi condotti di fognatura ... correnti paral-

## Attività

lelemente agli edifici ...”

La norma pregiudica ogni intervento nei centri storici.

Art. 6 - “È vietato concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all’art. 1...”

Art. 7 - Art. 10 - Art. 12 - La loro applicazione sarebbe subordinata a pesanti deroghe, pena l’inapplicabilità o interventi alle strutture murarie tali da pregiudicare l’integrità dell’edificio.

Art. 21 - fino all’Art. 28 - Trattasi di disposizioni superate e in contrasto con le norme vigenti.

III. Non viene precisato se l’adeguamento alla normativa di sicurezza deve limitarsi all’applicazione del R.D. o anche all’applicazione di tutte le prescrizioni impartite, tanto dal D.M. 8/3/1985, quanto dalle altre norme in vigore.

Come già detto vi sarebbero infatti conflitti tra l’esigenza di tutelare la integrità del monumento e quella di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità del pubblico.

Tutto ciò considerato, e premesso

— che la Legge 818 del 7/12/1984 obbliga tutti i responsabili di edifici pregevoli per arte e storia e quelli (anche non pregevoli) destinati a contenere musei, biblioteche, archivi, ad adeguarsi alla normativa del Regio Decreto n. 1564 del 1942. In difetto è previsto l’arresto fino ad 1 anno o l’ammenda da lire 500.000 fino a 5.000.000;

— che non esiste un edificio monumentale che sia stato costruito in modo da rispondere appieno a quanto richiesto dal Regio Decreto.

— che adeguare gli edifici pregevoli per arte e storia alle norme previste è

una operazione che, nella quasi totalità dei casi, non è realizzabile senza gravissime alterazioni della sostanza storica e monumentale degli edifici stessi e che, alla luce dei più moderni indirizzi culturali, le disposizioni della legge n. 1564 creano insanabili conflitti con i più avanzati orientamenti della politica di conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali;

— che è impensabile che - entro i termini fissati dalla legge 818, se pur già prorogata - l’Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali possa “produrre” la documentazione e la certificazione richiesta dall’art. 3 della legge 818.

Inoltre l’Associazione è dell’opinione che il R.D. 7/11/1942 e pertanto la legge 7/12/1984 n. 818, non si possono applicare se non agli edifici sorti dopo l’entrata in vigore del R.D. 7/11/1942 e dopo tale data aventi avuto un cambio di destinazione, e a quelli destinati a contenere Biblioteche, Archivi, Musei, Gallerie, Collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

1) L’art. 2 fa espresso riferimento per l’applicabilità della norma della legge collegandosi all’art. 1 agli edifici di nuova costruzione e di nuova destinazione.

2) L’art. 1 si riferisce per l’applicabilità delle norme non più al passato (e quindi l’interpretazione in senso retroattivo è escluso dall’art. 11 pre leggi) ma al futuro, con riferimento all’esecuzione, al collaudo ed all’esercizio degli impianti termici, elettrici ed idraulici.

Tutto ciò premesso

L’Associazione Dimore Storiche Italiane allo scopo di adeguare la normativa


esistente e di rendere possibile una corretta applicazione, sottopone alle autorità competenti i seguenti inderogabili punti:

*Primo* - Ad una normativa di prevenzione vadano soggetti solamente quegli edifici che uniscono ad un particolare pregio, una destinazione che ponga seri problemi di prevenzione e di protezione del pubblico (musei-esposizioni-teatri-ecc.);

*Secondo* - Ad una normativa di prevenzione vadano soggetti solamente quegli edifici che uniscono ad un particolare pregio, una destinazione che ponga seri problemi di prevenzione e di protezione del pubblico (musei, esposizioni, teatri ecc.) e che, a seconda delle diverse forme di apertura e di fruizione e al numero delle presenze, vada commisurata e definita una specifica normativa di prevenzione (cioè diversificare le norme di prevenzione relative a teatri, musei di alta frequenza e mostre temporanee, da edifici soggetti solo ad accessi saltuari e visite guidate).

*Terzo* - Per i Beni Culturali venga definita una apposita normativa di concerto con il Ministero dei Beni Culturali. Tale normativa dovrà abrogare integralmente il Regio Decreto 1564/1942 e dovrà apportare adeguate modifiche alla legge 818, tra l’altro per quanto attiene l’art. 3 e il Decreto 16 Febbraio 1982 - punto 90.

*Quarto* - Vengano previsti tempi ragionevoli per adeguare le strutture e gli impianti tecnologici, e che gli oneri conseguenti rientrino in quelli previsti dall’art. 3 della Legge 512.



PALAZZO BARBERINI, PIAZZA BARBERINI; C. MADERNA, L. BERNINI, F. BORROMINI, 1628 - 1635

## ULTIM'ORA

In seguito alle numerose istanze relative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi ed ai nostri interventi in proposito il Ministero dell'Interno ha espresso chiarimenti interpretativi con la Circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, relativamente agli edifici pregevoli per arte e storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

**Chiarimento:** Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90 del D.M. 16.2.1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7.11.1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco:

a) non sono compresi al punto 90 del D.M. 16.2.1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato Decreto 16.2.1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16.2.1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato Decreto 16.2.1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7.11.1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. 577/82 che prevede le visite di controllo in caso di manifestazioni da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico.

### Publicazioni dell'A.D.S.I.

Presso la sede nazionale dell'ADSI in Corso Vittorio Emanuele n. 173, Roma 00186, sono disponibili gli opuscoli: *Giornate di studio su beni culturali immobili*, Firenze 1984;

*Archivi privati*, Roma 1984;

*L'istituto della Fondazione: normativa e proposte*, Roma 1985 ristampa;

*Giardini Storici*, Roma 1985.


I soci possono farne richiesta inviando L. 1.000 in francobolli per l'inoltro postale.

### Segnalazioni

Tommaso Alibrandi - Piergiorgio Ferri

*I Beni Culturali ed Ambientali*

Giuffrè, L. 50.000



PALAZZO ALBERINI-CICCIAPORCI, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO; G. ROMANO (?), 1513 - 1519

## dalle Sezioni

### LIGURIA

Nell'ambito della mostra "RIABITAT", tenutasi alla Fiera del Mare, la Sezione ha promosso un incontro dal titolo: "le Dimore storiche nell'ambito urbano".

Il Presidente, Giovanni Gramatica di Bellagio, si è detto soddisfatto della partecipazione del pubblico, grazie anche all'argomento molto stimolante suggerito dal tema.

### VENETO/PIEMONTE

#### VALLE D'AOSTA/LIGURIA

Si comunica che verranno organizzati a partire dalla primavera '86 dalle Sezioni Veneto, Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria "Itinerari artistico-culturali nelle dimore storiche private".

L'organizzazione è affidata ai Presidenti delle Sezioni.

Ai programmi, non appena formulati, verrà data ampia diffusione e verrà data informazione tramite il nostro periodico per consentire ai soci di partecipare a questa iniziativa.

### MARCHE

Il giorno 7 settembre 1985 alle ore 17,30 si è tenuta presso la villa Luzi di Votalarca a passo di Treia (MC) l'Assemblea ordinaria della sezione Marche dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Erano presenti numerosi soci, i consiglieri della sezione e Anna Leopardi presidente.

Era anche presente l'arch. Augusta Desideria Serafini Pozzi vice presidente nazionale dell'ADSI.

Anna Leopardi ha aperto la seduta illustrando il bilancio che è stato approvato all'unanimità.

L'avv. Ruggieri ha riferito sulla nuova legge di tutela all'esame del Parlamento, sugli emendamenti proposti dall'ADSI, attraverso i suoi rappresentanti vice presidenti Pasolini e Serafini, dinanzi all'VIII Commissione della Camera dei Deputati ed i successivi interventi.

L'arch. Serafini ha parlato del condono edilizio e della prevenzione incendi che creano gravi problemi per i proprietari di dimore storiche e che richiedono tutta la loro attenzione.

Numerosi interventi di soci sui diversi temi trattati hanno dato vita ad una interessante discussione.

In precedenza i proprietari della villa avevano guidato la visita al bosco annoso che la circonda ricco di reperti archeologici, di sorprese e giuochi d'acqua.

Dopo l'assemblea è seguito un rinfresco.

*Nella sezione giuridica abbiamo pensato di fare cosa gradita ai Soci, presentando, nella loro veste integrale, documenti legislativi di particolare interesse, come la circolare n. 3786 del Ministero per i Beni Culturali, a proposito delle istruzioni sulla legge del condono, come la conversione in legge del "decreto Galasso" la 355 del 1985 e una sentenza del TAR di Napoli.*

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 16 ottobre 1985, n. 3786.

**Legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».**

*Ai direttori degli uffici centrali*

*Ai direttori degli istituti centrali e periferici*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto*

*Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto*

*Al Ministero dell'interno - Gabinetto*

*Al Ministero delle finanze - Gabinetto*

*Al Ministro per gli affari regionali*

*Al Ministro per l'ecologia*

Le istruzioni contenute nella presente circolare riguardano la legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte che disciplina la sanatoria delle opere edilizie abusive — capo IV, articoli 31 e 44 — e sono intese a chiarire la ratio, il contenuto e la portata delle disposizioni che interessano specificamente l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali allo stato attuale della elaborazione interpretativa che le riguarda.

La circolare non concerne, quindi, l'intera disciplina contenuta nella legge n. 47 del 1985 negli ulteriori aspetti che implicano attribuzioni dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali — in particolare, non concerne il nuovo regime sanzionatorio delle opere edilizie abusive — né esaurisce l'argomento della sanatoria in tutti i possibili profili applicativi, ma è diretta ad un primo esame delle complesse questioni poste dalla nuova normativa, per il limitato settore relativo al « condono », allo scopo di assicurare una uniforme e, per quanto possibile, corretta applicazione di essa da parte degli uffici in indirizzo.

Alcune disposizioni della circolare riguardano il profilo organizzativo degli interventi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, che, previa opportuna

intese con i comuni, ai quali fanno capo tutti i procedimenti di sanatoria, renderanno possibile semplificare e rendere più efficaci gli interventi di competenza di questo Ministero.

I problemi emergenti dalle prime esperienze applicative, siano essi attinenti a profili peculiari dell'interpretazione della nuova disciplina ovvero derivino da difficoltà di carattere organizzativo eventualmente insorgenti in casi particolari, tempestivamente segnalati, consentiranno di raccogliere utili indicazioni per l'aggiornamento, il perfezionamento e la modifica delle presenti istruzioni.

Con successiva circolare verranno impartite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del capo I della legge n. 47 del 1985 in materia di nuove sanzioni per le opere edilizie abusive.

*Istruzioni per l'applicazione della normativa relativa alla sanatoria delle opere abusive contenuta nel capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ».*

1. L'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nei procedimenti per la sanatoria delle opere edilizie abusive, regolati dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si concreta nella emanazione dei pareri previsti dall'art. 32, primo comma, prima parte, della citata legge per il quale: « Il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincoli è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ».

Dalla formulazione della disposizione — che si riferisce genericamente ai « vincoli » incidenti sulle aree interessate dalle opere edilizie abusive per le quali è stata chiesta la sanatoria, e che collega la competenza all'emanazione del predetto parere esclusivamente alle attribuzioni istituzionalmente demandate dall'ordinamento a ciascuna amministrazione — si trae la conclusione che l'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali rappresenta un momento insopprimibile di tutti i procedimenti di sanatoria degli abusi

## Notiziario giuridico

edilizi realizzati su aree sottoposte a vincoli ricadenti nell'ambito dell'attività di tutela di questa amministrazione.

Dal successivo art. 33, secondo comma, della stessa legge n. 47 del 1985, emerge testualmente che il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali riguarda i procedimenti di sanatoria relativi a costruzioni abusive realizzate su aree (e su edifici) vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è richiesto, quindi, per i procedimenti di sanatoria relativi a costruzioni eseguite su aree vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

La competenza dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ad esprimere il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, anche in relazione ad aree vincolate ai sensi delle normative statali e regionali di protezione delle bellezze naturali, emerge dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La norma ora citata, infatti, ha delegato alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, ma ha riservato al Ministro per i beni culturali e ambientali, oltre alla facoltà di integrare gli elenchi delle bellezze naturali già approvati dalle regioni, anche « il potere di inibire i lavori e disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali, anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi » (quarto comma).

La precitata disposizione, come è noto, è stata modificata dalla recente legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante: « Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale », con la quale si sono ridefiniti i criteri di riparto delle competenze, nella materia di cui trattasi, tra Stato e regioni, in guisa da riservare al Ministro per i beni culturali e ambientali anche un potere proprio che si concretizza nelle facoltà:

a) di intervenire nel procedimento autorizzatorio, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mediante il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, a richiesta dell'interessato, in caso di silenzio della regione, nonché mediante l'annullamento dell'autorizzazione regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa da parte della regione (quarto comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

b) di autorizzare con potere esclusivo la realizzazione di opere pubbliche in aree vincolate (quarto comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

c) di autorizzare, previa intesa col Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, le attività di ricerca ed estrazione (settimo comma, art. 1, della legge n. 431 del 1985);

d) di vigilare sull'osservanza del vincolo apposto con la legge n. 431 del 1985.

Dalla disposizione emerge, pertanto, chiaramente la persistenza di un autonomo potere del Ministro per i beni culturali e ambientali di inibire la realizzazione di opere che risultassero in contrasto con i vincoli posti a protezione delle bellezze naturali.

Da quanto precede deriva che anche la compatibilità delle opere edilizie abusive con i suddetti vincoli, ai fini di una loro sanatoria, deve costituire oggetto di valutazione da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali e che, quindi, il parere previsto dall'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, che rappresenta l'unico strumento giuridico posto a disposizione dell'amministrazione competente per la tutela degli interessi cui ciascun vincolo è preordinato, deve essere espresso da questo Ministero.

2. Il parere dovrà essere richiesto non solo nelle ipotesi in cui esso si sostanzierà in un giudizio di compatibilità delle opere di cui è stata richiesta la sanatoria con i vincoli incidenti sull'area, in dipendenza di un giudizio rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, ma anche nei casi in cui la insanabilità delle opere è disposta direttamente dalla legge in base ad elementi di obiettivo rilievo. Il parere in questo caso viene ad assumere, in realtà, il carattere di atto di mero accertamento dell'esistenza dei presupposti, in presenza dei quali l'opera realizzata è definita insanabile dalla stessa legge.

Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, pertanto, l'amministrazione si limiterà a dichiarare di aver accertato la esistenza dei presupposti ai quali la legge collega la esclusione della ipotesi stessa dal condono.

3. L'art. 33 stabilisce che non sono « sanabili » le opere in contrasto con i « vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici » (primo comma, lettera a); con i « vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali » (lettera b), con i « vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna » (lettera c) e con « ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità » e che siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

La norma richiede alcune precisazioni:

a) in primo luogo deve ritenersi che il richiamo a « vincoli imposti da norme statali o regionali » vada riferito anche ai « vincoli » imposti per provvedimento amministrativo « in base a leggi o a norme statali o regionali ».

Se così non fosse, se cioè la disposizione in esame avesse voluto limitare le opere non suscettibili di sanatoria soltanto a quelle realizzate su aree vincolate direttamente dalla legge, o dalla norma regionale, l'ambito di operatività risulterebbe oltremodo ridotto con esclusione delle ipotesi più gravi di abusivismo edilizio;

b) in secondo luogo, va rilevato che la « inedificabilità », cui si riferisce la disposizione e che esclude il condono è la « inedificabilità assoluta ».

## Notiziario giuridico

Ed, invero, qualora per inedificabilità dovesse intendersi la edificazione in eccesso rispetto ad indici, sia pure minimi, consentiti, tale interpretazione finirebbe con lo escludere dal regime di sanatoria la maggior parte delle opere abusive e le finalità della legge verrebbero anche per questa via notevolmente frustrate.

4. In tutte le ipotesi diverse da quelle regolate dall'art. 33, pertanto, gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dovranno esprimere un parere, che si concretterà in una valutazione non diversa, quanto al contenuto, da quella che si esprime ordinariamente in relazione alla previsione di realizzazione di opere su aree interessate da vincoli che non comportano la inedificabilità o la immodificabilità assoluta dell'area.

Il parere di compatibilità dovrà in sostanza esprimersi in relazione a tutte le opere realizzate su aree sottoposte ai vincoli previsti dall'art. 33, quando questi non comportano la inedificabilità assoluta dell'area ovvero, pur comportando tale inedificabilità, sono stati imposti successivamente alla realizzazione delle opere stesse.

Ciò si desume dal raffronto tra il citato art. 33 e il primo comma dell'art. 32.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge in esame, per il quale « diventano » insanabili le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che non siano ritenute compatibili con la tutela medesima, costituisce una specificazione, per l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali del parere generalmente richiesto dall'art. 32.

5. L'art. 32, primo comma, seconda parte, attribuisce al parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli imposti sulle aree, carattere di parere vincolante (« il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo »).

Il parere si estrinseca in una valutazione di compatibilità delle opere realizzate abusivamente con gli interessi cui è subordinato il vincolo imposto sull'area (o sull'edificio), analoga, nella sostanza, a quella sottostante ai provvedimenti positivi o negativi che devono precedere le concessioni o le autorizzazioni sugli stessi beni in via ordinaria.

E' appena il caso di sottolineare che anche il parere favorevole deve essere congruamente motivato a tutela dei terzi che dall'assentimento in sanatoria della concessione o dell'autorizzazione potrebbero essere lesi e potrebbero essere indotti ad impugnarlo.

Deve anche richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è condizione indispensabile perché gli interessati possano completare le opere per le quali sia stata già avanzata domanda di sanatoria e siano stati espletati gli altri incombeni stabiliti dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, a norma dell'ottavo comma dello stesso art. 35.

Qualora il parere non venga reso nei centottanta giorni della domanda, si intende reso in senso negativo. In questo caso, è necessario ricordare che a norma del tredicesimo comma dell'art. 35 della legge medesima, non si potrà perfezionare il silenzio assenso sull'istanza del privato, diretta ad ottenere la concessione in sana-

toria del condono, trascorsi due anni dalla presentazione della domanda medesima (dodicesimo comma dell'art. 35).

Ove il richiedente si rivolga direttamente all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il termine di centottanta giorni decorrerà dalla presentazione dell'istanza. Qualora, invece, la presentazione avvenga tramite l'amministrazione comunale, il termine decorrerà dalla ricezione delle richieste o degli eventuali elenchi che i comuni invieranno agli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. E' inoltre necessario precisare che, ove le aree su cui insistono le opere abusive siano state vincolate dopo l'esecuzione delle stesse, il ricordato art. 32 prevede, per quanto concerne i vincoli a tutela dei beni culturali e ambientali in forza del primo comma, la verifica della compatibilità delle opere con le esigenze di tutela ed, inoltre, un regime di condonabilità speciale qualora vi sia stata violazione di norme antisismiche (lettera a), di norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici (lettera b) e violazione delle distanze minime poste a protezione del nastro stradale (lettera c).

7. Per quanto concernè le modalità di esercizio delle attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali nel procedimento del condono (rilascio del parere vincolante), si ritiene indispensabile, al fine di mettere in condizione le soprintendenze di portare a termine con celerità l'istruttoria per il rilascio del parere, in considerazione della perentorietà dei termini previsti dalla normativa in esame, che vengano raggiunte intese con i comuni affinché gli stessi inviino le domande di condono non singolarmente, ma cumulativamente, come già detto in precedenza.

Sempre al fine di facilitare il rilascio del parere da parte degli uffici periferici del Ministero, in considerazione della quantità di casi che verranno sottoposti al loro esame, è opportuno che i privati documentino, nel presentare l'istanza di condono, il vincolo.

Ciò metterebbe in condizione le amministrazioni comunali di conoscere immediatamente l'esistenza del vincolo e conseguentemente di non rilasciare concessione in sanatoria.

9. Infine, come si è visto, il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è vincolante. Pertanto, ove si tratti di opere rientranti nella fattispecie dell'art. 33, ovvero di opere per le quali non intervenga, ai sensi dell'art. 32, il parere positivo dell'amministrazione medesima, l'effetto non può che essere il diniego della concessione in sanatoria da parte del comune.

In questi casi non si formerà silenzio assenso, decorsi due anni dalla presentazione della domanda (dodicesimo comma dell'art. 35).

In ogni caso l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali deve dare notizia alle amministrazioni comunali dei pareri resi in modo esplicito, sia sulle istanze presentate direttamente ai propri uffici dai privati, decorsi i centottanta giorni dalla presentazione delle stesse, che sulle istanze trasmesse dai comuni.

Il Ministro: GULLOTTI

## Notiziario giuridico

LEGGE 8 agosto 1985, n. 431.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

" Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

" Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

" Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali " ».

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 1-bis. — 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

## Notiziario giuridico

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-ter. — 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-quater. — 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

Art. 1-quinquies. — Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1-sexies. — 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato ».

## Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

## COSSIGA

Craxi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Gullotti, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

## AVVERTENZA

In considerazione del fatto che la presente legge ha sostituito l'intero articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, non si procederà alla redazione e pubblicazione del testo coordinato di detto decreto-legge con la legge di conversione.

## NOTE

Note all'art. 1 del decreto:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*.

Il testo vigente dell'art. 82 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 82. (*Beni ambientali*). — Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

## Notiziario giuridico

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

(Seguono i commi aggiunti dalla legge di conversione).

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca *Norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche*.

— Il regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, approva il *Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, concerne l'*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come abitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971*.

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, reca *Limiti inderogabili di densità edilizia, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*.

— La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca *Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata*. Il testo dell'art. 18 di detta legge è il seguente:

« Art. 18. — Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorre inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione ».

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca *Protezione delle bellezze naturali*.

Il testo dell'art. 1, n. 2), di detta legge è il seguente:

« Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

(Omissis).

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; ».

Il testo dell'art. 7 della medesima legge è il seguente:

« Art. 7. — I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione ».

Note all'art. 1-bis del decreto:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 vedi l'ultima nota all'art. 1.

— Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, reca *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*.

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (per l'argomento v. la prima nota all'art. 1), è il seguente:

« Art. 4. (Competenza dello Stato). — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di

indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Note all'art. 1-ter del decreto:

— Per il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.

— Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda nota all'art. 1.

— Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, reca il *Regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche*.

— Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. l'ultima nota all'art. 1-bis.

Note all'art. 1-quater del decreto:

— Per il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 v. la prima nota all'art. 1.

— Per l'argomento del regio decreto n. 1775/1933 v. la terza nota all'art. 1.

Nota all'art. 1-quinquies del decreto:

Il decreto ministeriale 21 settembre 1984 reca *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi di acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici*.

Note all'art. 1-sexies del decreto:

Per l'argomento della legge n. 1497/1939 v. la seconda nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 15 di detta legge stabilisce che « indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale [ora Ministero per i beni culturali e ambientali] ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione ».

— La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*. Il testo dell'art. 20 della legge, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è il seguente:

« Art. 20. (Sanzioni penali). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di presecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

# Offerta di beni di interesse culturale

*Risoluzione della Direzione generale tasse n. 281504 dell'8 marzo 1985*

A seguito di un quesito posto a suo tempo da codesto Ispettorato, relativo alla fattispecie indicata in oggetto, questo Ministero, non nota n. 280811 dell'8 agosto 1984, ha fatto presente che, a suo parere, l'offerta di cessione di beni di interesse culturale effettuata dagli eredi ... ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1982, n. 512, non potesse essere accolta, in quanto gli eredi stessi avevano, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, chiesto ed ottenuto la rateazione dell'imposta di successione ed avevano tempestivamente versato due rate della stessa.

Con la medesima risoluzione il Ministero ha ritenuto che la proposta stessa potesse spiegare efficacia interruttiva rispetto al pagamento dell'imposta complementare, dovuta a seguito dell'istanza di condono.

È stato, peraltro, precisato, che, ove il valore dei beni ceduti fosse tale da assorbire in tutto o in parte anche l'imposta principale, il contribuente avrebbe potuto chiedere il rimborso dell'eccedenza versata in numerario.

Con il foglio cui si risponde codesto Ispettorato ha rappresentato alcune nuove considerazioni degli interessati i quali contestano l'impostazione della soluzione ministeriale e fanno altresì presente che da parte del competente Ufficio del Registro è stato richiesto, a seguito del mancato pagamento della terza rata, anche il pagamento della pena pecuniaria e degli interessi di mora.

Riesaminata attentamente la questione questo Ministero deve modificare, in parte, la sua precedente risoluzione.

Preliminarmente si rileva che con la nota n. 20450/3500/R del 17 agosto 1984, codesto Ispettorato ha sollevato la questione della non appartenenza all'asse ereditario dei beni offerti in cessione.

Al riguardo, si osserva che il problema appare superato, in relazione alla documentazione fornita dalla parte.

Risulta, infatti, acclarato che i beni offerti in cessione non sono estranei all'asse ereditario, ma non sono stati indicati analiticamente nella dichiarazione di successione, non sussistendo, del resto, per gli stessi tale obbligo (come si evince dalla documentazione allegata agli atti, gli eredi hanno provveduto a dichia-

rare i suddetti beni nel loro complesso, indicando tra i cespiti appartenenti all'asse ereditario, una "collezione di opere d'arte costituita da dipinti, scultura e arredi dichiarata di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089" come da relativo decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali.

La proposta degli eredi può pertanto essere considerata pienamente valida.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta degli eredi di poter assolvere al pagamento della residua imposta principale mediante la cessione dei suddetti beni, si osserva quanto segue:

La decisione ministeriale sopra citata parte dalla considerazione più volte espressa che il rapporto obbligatorio deve, di regola, ritenersi definito con l'accoglimento della richiesta di dilazione, che viene considerata come una mera modalità di pagamento.

Tuttavia appare indispensabile valutare la nuova situazione di fatto e di diritto venutasi a creare con l'entrata in vigore della legge n. 512.

Se, infatti, come ha ritenuto anche l'Avvocatura dello Stato (consultazione n. 428/73 del 17 marzo 1973) le norme di carattere procedimentale - nel cui ambito è riconducibile l'art. 6 della legge

n. 512/82 - possono essere applicate ai rapporti pregressi e se, come affermato nella circolare ministeriale, in caso di cessione di beni del valore eccedente quello della imposta complementare, i contribuenti hanno diritto alla restituzione di tutta o parte dell'imposta principale a suo tempo versata, sembra veramente insostenibile la tesi dell'amministrazione secondo la quale coloro che abbiano chiesto a suo tempo la rateazione debbono essere esclusi dal beneficio.

Non vi è dubbio che tale interpretazione creerebbe una disparità di trattamento fra gli stessi contribuenti, a danno di coloro che per primi si sono preoccupati di assolvere al proprio dovere tributario.

Ciò premesso si ritiene che l'istanza dei contribuenti possa trovare, per il momento, accoglimento, e l'offerta di cessione di beni di interesse culturale possa interrompere il pagamento della imposta complementare.


Resta comunque inteso che il valore dei beni offerti in cessione dovrà essere valutato ai sensi della ripetuta legge n. 512/82.

A seguito di tale valutazione potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

a) ove il valore dei beni fosse tale da assorbire tutta, o in misura maggiore a quella già versata, l'imposta, i contribuenti avrebbero diritto al rimborso della maggiore imposta corrisposta e non sarebbero tenuti al pagamento di alcun interesse e pene pecuniarie.

b) ove il valore dei beni coprisse il valore dell'imposta principale in una misura che assorba anche la terza rata dell'imposta i contribuenti potrebbero considerare adempiti il loro dovere tributario e, neppure in questo caso, sarebbero tenuti ad alcun pagamento di interessi o pena pecuniaria;

c) ove il valore accertato dei beni non coprisse l'intero ammontare dell'imposta principale o lo coprisse in misura inferiore a quello afferente la terza rata d'imposta o, infine, non fosse accettato dai contribuenti stessi questi ultimi sarebbero tenuti al pagamento di tutta la parte del tributo non pagata, senza diritto ad ulteriori dilazioni ed al pagamento della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento.



PALAZZO GONDI, PIAZZA S. FIRENZE;  
G. DA SANGALLO, 1489 - C. 1495

# Successioni ed INVIM Regime Fiscale

A rettifica di quanto affermato nella pubblicazione "Beni culturali privati - Manuale di norme vigenti" a pag. 32 bis, si fa presente che la prassi degli Uffici tributari si è orientata nel senso di applicare l'INVIM nel caso di successioni di immobili vincolati, pur essendo i medesimi esclusi dall'attivo ereditario.

Naturalmente l'INVIM, previa esibizione della prescritta documentazione rilasciata dalla Soprintendenza, è applicabile ridotta al 25%.

Si consigliano pertanto i Soci, per evitare che i valori iniziali e finali siano determinati dall'Ufficio, di indicare i valori stessi nelle dichiarazioni di successione, sia pur precisando che la denuncia viene presentata con riserva, ritenendo l'INVIM non dovuta.

Dopodiché, quando interverrà la liquidazione dell'imposta principale, l'erede debitore ha la possibilità di presentare ricorso alla Commissione tributaria di I° grado sostenendo l'inapplicabilità dell'INVIM data la sua stretta connessione con l'imposta successoria, non dovuta per immobili esclusi dall'asse ereditario.

O.R.

SENTENZA TAR NAPOLI  
Sez. I, 26 giugno 1985, n. 313.

**La proprietà privata può essere vincolata per finalità archeologiche se sia certa la presenza di reperti. Diversamente, può solo occuparsi temporaneamente l'area.**

Il proprietario di un'area lottizzata si lamentava dell'imposizione del vincolo di importante interesse archeologico (articoli 1 e 3 legge 1089/1939) su di un suolo a suo tempo oggetto di esplorazioni preventive. Secondo il Tar il vincolo è illegittimo se, mancando elementi certi sull'esistenza di reperti archeologici, manchi la motivazione in ordine alla possibilità di tutela dell'interesse pubblico con il vincolo temporaneo previsto dall'art. 13 della legge n. 1089 del 1939, vincolo preordinato alla ricerca di reperti, e quindi temporaneo.

Ha osservato il Tar, richiamando l'orientamento del giudice di appello (C.S. VI, n. 301/1984), che l'imposizione del vincolo diretto sulle cose di notevole interesse archeologico presuppone la già acquistata certezza sull'esistenza delle cose da tutelare e sulla consistenza ed estensione del deposito. Può quindi vincolarsi un'area quando vi sia la possibilità di esatta delimitazione della zona da proteggere, evitando inutili sacrifici a carico della proprietà privata.

(Tratto da *Il Sole 24 Ore*)

LEGGE 13 LUGLIO 1985  
N. 355.

**Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.**

*Articolo unico*

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## ERRATA CORRIGE

Nella terza pagina di copertina sono da aggiungere i presidenti delle seguenti sezioni:

MARCHE  
Anna Leopardi  
Via Leopardi 14  
62019 RECANATI (MC)

UMBRIA  
Ing. Alfonso Pucci della Genga  
Piazza della Libertà 7  
06049 SPOLETO (PG)



PALAZZO PAMPILI, PIAZZA NAVONA; G. RAINALDI, F. BORROMINI, 1645 - 1650

# AIDSI

## ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E REDAZIONE  
Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma - Telefono 06/6544553 - 06/6512310

### CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

#### PRESIDENTE:

ambasciatore Gian Giacomo di Thiene  
Corso Garibaldi, 2 - 36016 THIENE (Vicenza)

#### V. PRESIDENTI:

arch. Ippolito Calvi di Bergolo  
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO  
avv. Niccolò Pasolini dall'Onda  
Piazza Cairoli, 6 - 00186 ROMA  
arch. Augusta Desideria Pozzi Serafini  
Via del Gesù, 70 - 00186 ROMA

#### CONSIGLIERI:

arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi  
Via S. Spirito, 7 - 20121 MILANO  
prof. Aldo Pezzana Capranica  
Via Monti Parioli, 39 - 00198 ROMA  
ing. Novello Cavazza  
Piazza Fontanella Borghese - 00186 ROMA  
avv. Oreste Ruggeri  
Piazza Mattei, 17 - 00186 ROMA

### PRESIDENTI DI SEZIONE

PIEMONTE E R. A. VALLE D'AOSTA  
arch. Ippolito Calvi di Bergolo  
Corso Galileo Ferraris, 71 - 10128 TORINO

LOMBARDIA  
dr. Franco Arese Lucini  
Via Visconti di Modrone, 27 - 20122 MILANO

VENETO  
Maria Pia Ferri Mistrorigo  
S. Stefano 2814 - 30124 VENEZIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA  
dr. Federico Tacoli  
Via Modotto, 7 - 33030 MORUZZO (Udine)

LIGURIA  
avv. Giovanni Battista Gramatica  
Via Ceccardi, 4/15 - 16121 GENOVA

TOSCANA  
arch. Niccolò Rucellai  
Via Vigna Nuova, 18 - 50123 FIRENZE

PUGLIA  
arch. Gennaro Martini Carissimo  
Via Fratelli Ruspoli, 14 - 00198 ROMA

EMILIA-ROMAGNA  
dr. Ippolito Bevilacqua Ariosti  
Via d'Azeglio, 31 - 40123 BOLOGNA

SICILIA  
avv. Giovanni Tortorici di Raffadali  
c/o Soc. Sveva  
Viale Regione Siciliana, 6776 - 90124 PALERMO

LAZIO  
Venceslao Spalletti Trivelli  
Via Adda, 4 - 00198 ROMA

CAMPANIA  
Francesco d'Avalos  
Via dei Mille, 48 - 80121 NAPOLI

### "European Union of Historic Houses Associations"

#### PRESIDENT EUHHA

Heike Kamerlingh Onnes  
Kasteel Vosbergen  
Heerde  
Netherlands

#### AUSTRIA

The sekretariat  
Osterreichischer Burgenverein  
Postfach 525  
Parkring 2  
Vienna 1 - Austria

#### BELGIO

Association Royale des Demeures Historiques de Belgique  
Prince Alexandre de Merode  
Rue Vergote 26  
1200 Bruxelles

#### DANIMARCA

Danish Landowners Association  
Bygnings Frednings Foreningen  
Count Knud Holstein Ledreborg  
Ledreborg  
Lejre 4320  
Denmark

#### FRANCIA

La Demeure Historique  
Le Marquis de Breteuil  
Hotel de Nesmond  
55, Quai de la Tournele  
75005 Paris

#### GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalschutz der  
Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände  
Graf Peter Wolf-Metternich - President Arbeitskreis  
Denkmalpflege  
Schloss Adelebsen  
3404 Adelebsen  
Germany

#### GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association  
Commander Saunders Watson  
38 Ebury Street  
London Swiwlou

#### IRLANDA

Historic Irish Tourist Houses and  
Gardens Association  
Hitha  
3<sup>a</sup> Castle Street,  
Dalkey  
Dublin - Ireland (Secretary: Mr. Fred Martin)

#### ITALIA

Associazione Dimore Storiche Italiane  
Corso Vittorio Emanuele II, 173  
00186 Roma

#### NETHERLANDS

Stichting Behoud Particuliere  
Historische Buinplaatsen  
(Castellum Nostrum Foundation)  
Heike Kamerlingh-Onnes  
Kasteel Vosbergen  
Heerde  
Netherlands

#### SPAGNA

Asociacion Espanola de Amigos de los Castillos  
Senor Luis Moreno de Cala  
Eduardo Dato  
17-8 Madrid-Spain

#### SVEZIA

Sveriges Jordägareförbund  
Count Carl-Gabriel de Moerner  
Espelunda  
71023 Glangshammar  
Sweden

#### SVIZZERA

Domus Antiqua Helvetica  
1787 - MUR - CH.

#### Comitato di redazione:

Maresti Massimo  
Direttore Responsabile  
Oreste Ruggeri  
Coordinatore Editoriale  
Raffaello Raschi  
Coordinatore Redazionale  
Luciana Premoli  
Segretaria di Redazione

#### Redazione:

I. Calvi Di Bergolo  
L. Masetti  
N. Pasolini Dall'Onda  
A. Pucci Della Genga  
A. D. Pozzi Serafini.

Giuseppe Natale

GRAFICA STAMPA OFFSET

00193 Roma - Via Tacito, 104 - Tel. 352617

